

Consorzio di Ripopolamento Ittico
"Golfo di Patti"

GUIDA ALLE
AGEVOLAZIONI
FINANZIARIE PER LA
CREAZIONE D'IMPRESA

PROMOZIONE

POSEIDON

CRESM

Sommario

Presentazione	3
Premessa	3
Decreto legislativo n.185 /2000 Titolo I <i>Autoimprenditorialità giovanile nel settore della produzione di beni e di servizi</i>	5
Decreto legislativo n.185 /2000 Titolo II <i>Autoimpiego Lavoro Autonomo Microimprese Franchising</i>	17
Legge 19 dicembre 1992 n.488 <i>Incentivi alle piccole e medie imprese dell'industria, dei servizi, del commercio e del turismo</i>	23
Legge n.135/1997	32
Legge n. 236/93 <i>Finanziamenti all'imprenditoria giovanile</i>	33
Legge n.448/1998	35
Legge n.95/1995	36
Legge 215/92 <i>Imprenditorialità femminile</i>	37
Pescaturismo <i>Decreto 13 aprile 1999, n.293</i>	50
Bed&Breakfast <i>Legge Regionale n32/2000 art. 88</i>	51
Glossario	53

Premessa

La presente guida, realizzata dall'Ing. Francesco Desiderio Lanzalaco del CRESM ed integrata dal Dott. Riccardo Visigoti, Commissario Straordinario del Consorzio di Ripopolamento Ittico del Golfo di Patti, ha come obiettivo quello di essere un facile ed agevole strumento per la compilazione di tutti i documenti necessari finalizzati alla presentazione di istanze per la realizzazione di un progetto di impresa, utilizzando le principali leggi di sostegno atte a cofinanziare l'iniziativa de quo.

Naturalmente, va assolutamente precisato che, nonostante il sostegno finanziario atto ad accompagnare la nascita e/o l'implementazione di un impresa, per attivare un iniziativa imprenditoriale bisogna basarsi su due punti cardine fondamentali:

Idea imprenditoriale (avere le idee chiare sull'iniziativa da intraprendere)

Disponibilità ad investire (avere capitali propri, poiché nessuna legge esistente finanzia imprese al 100%).

Presentazione

La presente guida vuole essere lo strumento di sintesi delle attuali leggi di finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali.

Per ciascuna legge, compresa nell'elenco che segue, è stata realizzata una scheda di sintesi ed una guida alla compilazione della modulistica per la presentazione delle domande. Solamente per la legge 488/92, considerata la relativa complessità della modulistica, non si è ritenuto utile realizzare la guida alla compilazione del format, ma si consiglia, in tal caso di affidarsi a professionisti del settore o direttamente agli istituti di credito concessionari.

Si è pensato anche di reperire e mettere a disposizione tutti i formulari (format) necessari alla presentazione delle istanze e, laddove previsto, il software necessario alla loro compilazione.

Per rendere più agevole la lettura della presente guida si fa riferimento al glossario allegato.

Le leggi di finanziamento alle quali si riferisce il presente lavoro sono:

LEGGE	ATTIVITA' FINANZIATE	DOCUMENTI
Decreto legislativo n.185/2000 Titolo I	Subentro in agricoltura Produzione di beni, in agricoltura, artigianato, industria, fornitura di servizi alle imprese e ampliamenti aziendali	Domanda Format Guida
Decreto legislativo n.185/2000 Titolo II	Autoimpiego Franchising Microimpresa	Domanda Format Guida Domanda Format Guida Domanda Format Guida
Legge n.488/1992	Artigianato Commercio Turismo	
Legge n.135/1997 (vedi Titolo I D. l.vo n.185/2000)	Trasformazione prodotti agricoli Agriturismo	Domanda Format Guida
Legge n. 236/93 (vedi Titolo I D. l.vo n.185/2000)	Turismo Beni culturali Innovazione tecnologica Tutela ambientale Commercializzazione prodotti agroindustriali	Domanda Format Guida
Legge n.448/1998 (vedi Titolo I D. l.vo n.185/2000)	Produzione di beni in agricoltura, industria e artigianato Fornitura di servizi alle imprese	Domanda Format Guida
Legge n.95/1995 (vedi Titolo I D. l.vo n.185/2000)	Produzione di beni in agricoltura, industria e artigianato Fornitura di servizi alle imprese	Domanda Format Guida
Legge 215/92 Sviluppo dell'imprenditorialità femminile	Avvio di attività imprenditoriali acquisto di attività preesistenti realizzazione di progetti aziendali innovativi acquisizione di servizi reali	Domanda Format Guida
Decreto 13 aprile 1999 n. 293	Pescaturismo	Legge Format
Legge Regionale n32/2000 art. 88	Aiuti al bed and breakfast	Format Bando tipo

I documenti (Domanda - Format - Guida - Legge - Bando tipo) sono reperibili sul sito: www.consitticopatti.it

D.Lgs. 21 aprile 2000, n.185 - Titolo I

Autoimprenditorialità giovanile nel settore della produzione di beni e di servizi

Obiettivo

Favorire la creazione e lo sviluppo di imprese costituite in maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione di soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni residenti, alla data del 1° gennaio 2000 ovvero da almeno sei mesi, all'atto della presentazione della domanda, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori ammissibili alla normativa in oggetto.

Finalità

Gli interventi sono finalizzati a favorire l'ampliamento della base produttiva ed occupazionale nelle aree depresse e nelle zone svantaggiate, nonché mediante incentivi diretti a:

- favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditorialità, anche in forma cooperativa;
- promuovere la formazione imprenditoriale e la professionalità dei nuovi imprenditori;
- agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione giovanile;
- promuovere la formazione imprenditoriale e la professionalità delle donne imprenditrici;
- promuovere l'imprenditorialità e la professionalità dei soggetti svantaggiati.

Tipologia degli incentivi

Contributo c/capitale
Contributo in c/capitale con modalità a rimborso, secondo quanto stabilito dall'art. 72 della *L. 27 dicembre 2002, n. 289*
Finanziamento agevolato
Contributi c/gestione
Inoltre vengono forniti gratuitamente da Sviluppo Italia servizi di: assistenza tecnica (tutoraggio) e di formazione imprenditoriale.

Vincoli

Vincoli sull'attività:

- l'attività di impresa deve avere inizio successivamente alla presentazione della richiesta di agevolazione;
- l'attività di impresa prevista nel progetto agevolato deve essere svolta per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data del suo inizio effettivo.

Soggetti beneficiari

Vincoli societari:

- la sede operativa dell'iniziativa deve essere mantenuta nei territori agevolati per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data di inizio effettivo dell'attività di impresa.

Vincoli sui beni:

- i beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attività finanziata per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data di inizio effettivo dell'attività d'impresa e comunque fino all'estinzione del mutuo. I beni sostitutivi di quelli deperiti od obsoleti di analoga o superiore quantità e/o qualità sono altresì vincolati all'esercizio dell'impresa per lo stesso periodo. In caso di rinnovo di beni aziendali il beneficiario ha l'obbligo di comunicare il piano di ammodernamento a Sviluppo Italia, la quale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può esprimere motivato avviso contrario a tutela dell'iniziativa agevolata.

I periodi quinquennali di vincolo decorrono dalla data di inizio effettivo dell'attività d'impresa purché sia stato completato l'investimento. Nel caso in cui la data di inizio effettivo dell'attività d'impresa sia anteriore alla data di completamento dell'investimento tali periodi decorrono da quest'ultima.

Sono ammessi ai benefici le *piccole* imprese così come definite nella *Racc. 96/280/CE* del 3 aprile 1996, aventi sede legale, amministrativa e operativa ubicata nei territori di applicazione del *D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185*, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2005, le *microimprese* e le *piccole* così come definite nella *Racc. 2003/361/CE* del 6 maggio 2003, in possesso dei seguenti requisiti:

Forma Societaria:

- Società in nome collettivo;
- Società semplici;
- Società in accomandita semplice;
- Società in accomandita per azioni;
- Società per azioni;
- Società a responsabilità limitata;
- Società **cooperative** di produzione e lavoro;
- Imprese artigiane;
- Imprese agricole.

Non sono ammesse ai benefici le imprese costituite sotto forma di ditte individuali, società di fatto, società aventi un unico socio.

Requisiti compagine sociale:

maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione di soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni residenti, alla data del 1° gennaio 2000 ovvero da almeno sei mesi, all'atto della presentazione della domanda, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori ammissibili alla normativa in oggetto.

La maggioranza assoluta richiesta deve essere sia finanziaria (maggioranza delle quote/azioni del capitale della società), che numerica (maggioranza dei soci, comprendendo sia le persone fisiche che le persone giuridiche).

Per giovani di 29 e 35 anni si intendono coloro che alla data di presentazione della domanda di agevolazioni non abbiano compiuto rispettivamente il 30° e il 36° anno di età.

Non deve far parte, alla data di presentazione della domanda e per tutto il periodo intercorrente tra tale data ed i cinque anni successivi alla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni, della compagine sociale una persona fisica che sia stata o sia titolare di quote o azioni di altra società o cooperativa beneficiaria delle agevolazioni a valere sul *D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185*.

Gli statuti delle società e delle **cooperative** devono contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote o di azioni societarie, tali da far venire meno i requisiti soggettivi dell'età e della residenza, per un periodo di almeno dieci anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni. Il mancato rispetto o la modifica della clausola statutaria prima della scadenza del termine di cui al precedente periodo è causa di revoca delle agevolazioni concesse. Su richiesta adeguatamente motivata da parte degli interessati Sviluppo Italia, può autorizzare, in base ad una sua discrezionale valutazione e comunque non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni, il trasferimento anticipato delle quote o delle azioni, qualora ciò si renda necessario per evitare il verificarsi di una situazione di grave difficoltà dell'iniziativa imprenditoriale ovvero per comprovate esigenze di sviluppo aziendale.

Attività economiche ammesse

La normativa finanzia nuove iniziative nel settore: della produzione di beni, in agricoltura, artigianato, industria, fornitura di servizi alle imprese e ampliamenti aziendali effettuati da società in possesso dei requisiti di ammissibilità da almeno due anni prima della presentazione della domanda, le quali siano economicamente e finanziariamente sane ed abbiano effettivamente avviato l'attività di impresa da almeno tre anni prima della predetta data. Nel caso in cui le società richiedenti abbiano già beneficiato di incentivi di cui al D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185, esse devono dare dimostrazione di aver completato l'originario programma di investimenti ammesso alle agevolazioni almeno tre anni prima della data di presentazione della domanda e di essere in regola con il pagamento delle rate di mutuo.

Attività economiche soggette a divieti e limitazioni

L'applicabilità dei benefici ai seguenti settori produttivi sono soggetti a divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti normative dell'Unione europea:

- siderurgia;
- cantieristica navale;
- industria carboniera;
- trasporti;
- industria tessile;
- fibre sintetiche;
- industria automobilistica;
- industria alimentare, delle bevande e del tabacco compatibili con le disposizioni contenute nei P.O.R. e nel P.S.R. (piano di Sviluppo Rurale).

La fornitura di servizi deve necessariamente essere rivolta ad altre imprese sono pertanto esclusi:

i servizi alle persone (e quindi le iniziative nei settori del commercio, del turismo e della formazione) e alle amministrazioni pubbliche (Stato, Enti locali e imprese partecipate).

Ambito territoriale di applicazione

- L'ambito territoriale di applicazione della normativa in oggetto comprende le:
- aree ob. 1
 - aree ob. 2
 - aree phasing out
 - aree in deroga 87.3.c.
 - aree di rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro del centro nord

Iniziative agevolabili

I nvestimenti nei settori diversi dal settore agricolo

- I benefici sono destinati:
- alle nuove iniziative, per nuove iniziative si intendono attività che non contemplino ampliamenti, ammodernamenti, riconversioni, ristrutturazioni di iniziative preesistenti. Sono inoltre esclusi dai benefici i progetti che non prevedono: l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale e che non presentino il requisito della novità dell'iniziativa.
 - agli ampliamenti aziendali effettuati da società in possesso dei requisiti di ammissibilità da almeno due anni prima della presentazione della domanda, le quali siano economicamente e finanziariamente sane ed abbiano effettivamente avviato l'attività di impresa da almeno tre anni prima della predetta data. Nel caso in cui le società richiedenti abbiano già beneficiato di incentivi di cui al *D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185*, esse devono dare dimostrazione di aver completato l'originario programma di investimenti ammesso alle agevolazioni almeno tre anni prima della data di presentazione della domanda e di essere in regola con il pagamento delle rate di mutuo;

Investimenti nel settore agricolo

Le agevolazioni agli investimenti devono contribuire a migliorare i redditi agricoli e le condizioni di vita, di lavoro e di produzione. Il progetto deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: ridurre i costi di produzione, migliorare e riconvertire la produzione, incrementare la qualità, tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e di benessere degli animali, promuovere la diversificazione delle attività agricole.

Il sostegno agli investimenti viene concesso unicamente ad aziende che soddisfino le seguenti ulteriori condizioni, che devono sussistere al momento della deliberazione di ammissione alle agevolazioni:

- a. redditività dell'azienda agricola comprovata mediante valutazione delle sue prospettive;
- b. possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali da parte dell'imprenditore proponente;
- c. rispetto dei requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

Le condizioni di cui alle lettere b e c, possono essere soddisfatte entro tre anni dall'insediamento soltanto nei casi in cui sia necessario un periodo di adattamento per agevolare l'insediamento del giovane agricoltore o l'adattamento strutturale della sua azienda.

Iniziative non agevolabili

Nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui *Trattato 25 marzo 1957* sono esclusi dal finanziamento i progetti che prevedono investimenti di mera sostituzione di beni preesistenti.

Non sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti finalizzati ad un aumento della produzione di prodotti che non trovano normali sbocchi di mercato. L'esistenza di tali sbocchi viene valutata nel rispetto dei criteri previsti dai P.S.R. e dai P.O.R. delle singole regioni, così come approvati dalla Commissione europea. Nella concessione delle agevolazioni si tiene conto di eventuali restrizioni alla produzione o di limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato, conformemente a quanto recepito dai P.S.R. e dai P.O.R. delle singole regioni, già approvati dalla Commissione europea. Non sono concesse agevolazioni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle stabilite dai P.S.R. e dai P.O.R. delle regioni interessate, così come approvati dalla Commissione.

Sono esclusi dai benefici i progetti che prevedono:

- investimenti superiori a 2.582.000 euro;
- fornitura di servizi alle persone, e quindi le iniziative nei settori del commercio, del turismo, della formazione, delle amministrazioni pubbliche (stato, enti locali, imprese partecipate).

Entità delle incentivazioni

Investimenti nei settori diversi dal settore agricolo viene concesso un contributo fondo perduto e mutuo a tasso agevolato per l'acquisto documentato di beni di investimento, secondo i limiti fissati dal *Reg. (CE) n. 70/2001* espressi in *Equivalentente Sovvenzione Lorda*, calcolati sulla base delle spese ammissibili in conto investimento per le singole misure incentivanti, in alternativa le imprese (con esclusione delle imprese operanti nei settori dei trasporti ed in quelli della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui *Trattato 25 marzo 1957*) possono richiedere che i suddetti contributi siano concessi a titolo *de minimis* ai sensi del *Reg. (CE) n. 69/2001*. In tal caso, l'eventuale contributo concesso per le spese di avviamento e/o di assistenza tecnica e formazione concorre al raggiungimento del limite *de minimis*.

Investimenti nel settore agricolo:

1. Progetti nel settore della produzione agricola le agevolazioni sono concedibili esclusivamente in termini di *Equivalentente Sovvenzione Lorda* secondo i limiti fissati dagli *Orient. 1 febbraio 2000*, in particolare:

- 50% nelle zone svantaggiate individuate ai sensi del *Reg. (CE)n. 1257/99* del 17 maggio 1999;
- 40% nelle restanti zone dei territori agevolati.

I massimali succitati possono essere elevati di 5 punti percentuali per i giovani agricoltori.

2. Progetti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui *Trattato 25 marzo 1957* le agevolazioni sono concedibili esclusivamente in termini di *Equivalentente Sovvenzione Lorda* secondo i limiti fissati dagli *Orient. 1 febbraio 2000*, in particolare:

- a. 50% nelle *aree ob. 1*;
- b. 40% nelle restanti zone dei territori agevolati.

Ai fini del calcolo dell'*Equivalente Sovvenzione Lorda* concorrono eventuali altre agevolazioni finanziarie pubbliche concesse al beneficiario.

Gestione: viene concesso, **ad esclusione dei progetti nel settore agricolo**, un contributo alle spese di funzionamento connesse con la fase di avvio dell'iniziativa agevolata nei limiti del *de minimis* ai sensi del Reg. (CE) n. 69/2001.

Servizi di assistenza tecnica nei settori diversi dal settore agricolo: viene concesso un contributo a titolo *de minimis* per le attività di *formazione generale e formazione specifica*, così come definite dall'articolo 2 del Reg.(CE) n. 68/2001, per un periodo massimo di due anni nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio dell'attività.

I benefici possono essere concessi fino ad un massimo di tre anni per beneficiari costituiti esclusivamente ovvero prevalentemente, in termini di maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, da donne.

Per le attività di nelle *formazione specifica* e di *formazione generale* l'ammontare delle agevolazioni non può superare, rispettivamente, il 35% ed il 70% dei costi ammissibili. Tali percentuali sono maggiorate del 10% nelle *aree ob. 1* e del 5% nelle *aree in deroga 87.3.c*.

E' prevista un'ulteriore maggiorazione del 10% se la formazione è dispensata a lavoratori svantaggiati, come definiti dall'articolo 2, lettera g), del Reg. (CE) n. 68/2001.

Servizi di assistenza tecnica nel settore agricolo: le agevolazioni sono concesse, ai sensi del punto 14.1 degli *Orient. 1 febbraio 2000*, per coprire, fino al 10%, i seguenti costi:

- a. istruzione e formazione: i costi ammissibili comprendono le spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione, le spese di viaggio e di soggiorno e i costi della fornitura di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o del suo collaboratore;
- b. prestazione di servizi di gestione aziendale e di servizi ausiliari;
- c. organizzazione di concorsi, mostre e fiere, incluse le spese connesse alla partecipazione a tali manifestazioni;
- d. altre attività finalizzate alla diffusione di nuove tecniche, quali progetti pilota su scala ragionevolmente limitata o progetti dimostrativi.

Ai sensi del punto 14.2 degli *Orient. 1 febbraio 2000*, non sono concessi aiuti limitati a determinate associazioni ed intesi a favorire soltanto i loro membri.

Ai sensi del punto 14.3 degli *Orient. 1 febbraio 2000*, l'importo globale degli aiuti non può superare i 100.000,00 euro per ogni beneficiario per un periodo di tre anni.

Mutuo agevolato: è concesso ad un tasso calcolato in relazione al tasso di riferimento europeo vigente alla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni. Il mutuo ha una durata non superiore a dieci anni ed è posto in ammortamento secondo il piano previsto dal contratto. Per il periodo di realizzazione dell'investimento, da prevedere, a partire dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni, in dodici mesi, elevabili a ventiquattro e a trenta-sei mesi nei casi, rispettivamente, di particolare ed eccezionale complessità del progetto, sono dovuti gli interessi sulle somme effettivamente erogate nella

misura del tasso agevolato. Secondo quanto disposto dal comma 7 dell'art. 8, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.

Il beneficiario provvede al rimborso del mutuo mediante rate semestrali costanti posticipate, versandole entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di ciascuna rata.

In caso di ritardo nei pagamenti viene applicato sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora annuale pari al tasso di riferimento europeo vigente alla data di scadenza della rata non pagata. In tal caso Sviluppo Italia può sospendere le erogazioni delle agevolazioni.

Al termine del periodo di realizzazione dell'investimento, in caso di investimenti realizzati per un valore inferiore a quello previsto nel progetto approvato, i benefici finanziari vengono ricalcolati sulla base delle spese ammesse e l'importo del mutuo viene rideterminato con effetto sul piano di ammortamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Modalità di rimborso del contributo a fondo perduto:

A decorrere dal 1° gennaio 2003 le agevolazioni finanziarie, a favore dell'autoimprenditorialità, anche se relative a domande presentate antecedentemente a tale data, sono concesse da Sviluppo Italia S.p.A. in applicazione dell'art. 72 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede che almeno il 50% del contributo in conto capitale è soggetto a rimborso a partire dal primo triennio dalla concessione del contributo stesso, secondo un piano pluriennale di rientro in rate semestrali da ultimare comunque nel successivo triennio. Alle somme da rimborsare verrà applicato un tasso di interesse pari allo 0,5% annuo.

Si precisa che il totale del contributo in c/gestione (o del premio per il primo insediamento dei giovani agricoltori), degli aiuti destinati alla formazione e/o assistenza tecnica e del contributo c/investimento non può superare l'importo del mutuo agevolato.

Garanzie

I beneficiari si obbligano a prestare, a garanzia del mutuo agevolato, dei relativi interessi, anche di mora, nonché delle spese ed accessori, i consensi necessari a costituire le garanzie di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185. Le garanzie sono iscritte per l'intero importo del mutuo concesso, maggiorato del 20% a titolo di ulteriore garanzia per interessi ed accessori di ogni specie e dell'eventuale risarcimento dei danni e del rimborso delle spese.

I beneficiari si obbligano a stipulare idonee polizze assicurative a favore di Sviluppo Italia sui beni oggetto di finanziamento, secondo le modalità e i termini stabiliti nel contratto.

Cumulo con altre agevolazioni

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale per lo stesso programma di investimento.

Spese ammissibili

Investimenti nei settori diversi dal settore agricolo sono ammesse ai benefici le seguenti spese al netto dell'I.V.A.:

- a. studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato, è ammissibile nella misura del 2% in caso di investimenti fino a 550.000,00 euro, dell'1,5% da 550.000,00 euro a 1.300.000,00 euro e dell'1% da 1.300.000,00 euro e fino a 2.582.284.50 euro.
- b. terreno,
- c. opere edilizie da acquistare o da eseguire, compresi gli oneri dovuti per l'eventuale concessione edilizia e le spese necessarie per la progettazione esecutiva;
- d. allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature;
- e. altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo.

Per i progetti concernenti la **produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria, non sono ammissibili al contributo in conto capitale le spese relative all'acquisto del terreno.**

Per i progetti concernenti la **fornitura di servizi non sono ammesse alle agevolazioni le spese per la costruzione e per l'acquisto degli immobili, compreso il terreno.**

L'importo complessivo delle spese deve essere pari, ai fini dell'ammissibilità delle spese di cui alla lettera c, ad almeno 2,5 volte le spese di cui alla stessa lettera. In casi eccezionali, tale fattore è riducibile fino al valore di 1,67 in relazione alla specificità del settore e dell'attività.

Investimenti nel settore della produzione agricola: nel rispetto di quanto stabilito nel punto 4.1.1.5 degli Orient. 1 febbraio 2000, sono ammissibili le spese, al netto dell'I.V.A., concernenti le seguenti voci:

- a. studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato;
- b. opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
- c. opere edilizie da acquistare o da eseguire;
- d. oneri per il rilascio della concessione edilizia;
- e. allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature;
- f. servizi di progettazione;
- g. acquisto di animali e piante, gli aiuti sono concessi soltanto per il primo acquisto di bestiame o per l'acquisto di riproduttori di qualità pregiata, maschi o femmine, registrati nei libri genealogici o equivalenti;
- h. brevetti e licenze;
- i. acquisto del terreno.

L'importo complessivo delle spese deve essere pari, ai fini dell'ammissibilità delle spese di cui alle lettere b, c e d, ad almeno 2,5 volte la somma delle spese di cui alle stesse lettere. In casi eccezionali, tale fattore è riducibile fino al valore di 1,67 in relazione alla specificità del settore e dell'attività.

Salvo il disposto al capoverso precedente, le spese di cui al comma 1, lettere a, f ed h, sono ammissibili complessivamente entro il limite del 12% dell'investimento da realizzare.

Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connesse con l'attività prevista dal progetto.

Investimenti nel settore della **trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli**: nel rispetto di quanto stabilito nel punto 4.2.3 degli *Orient. 1 febbraio 2000*, sono ammissibili le spese, al netto dell'I.V.A., concernenti le seguenti voci:

- a. studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato;
- b. opere edilizie da acquistare o da eseguire;
- c. oneri per il rilascio della concessione edilizia;
- d. allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature;
- e. servizi di progettazione;
- f. brevetti e licenze.

La spesa di cui alla lettera a, è ammissibile nella misura del 2% del valore complessivo dell'investimento da realizzare.

L'importo complessivo delle spese di cui al comma 1 deve essere pari, ai fini dell'ammissibilità delle spese di cui alle lettere b e c, ad almeno 2,5 volte la somma delle spese di cui alle stesse lettere. In casi eccezionali, tale fattore è riducibile fino al valore di 1,67 in relazione alla specificità del settore e dell'attività.

Salvo il disposto al capoverso precedente, le spese di cui al comma 1, lettere a, e ed f, sono ammissibili complessivamente entro il limite del 12% dell'investimento da realizzare.

Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connesse con l'attività prevista dal progetto.

Gestione: per l'avviamento dell'iniziativa sono ammissibili le spese, al netto dell'I.V.A., regolarmente documentate, relative alle seguenti voci:

- a. acquisto di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti;
- b. prestazioni di servizi;
- c. oneri finanziari esclusi gli interessi relativi al mutuo agevolato.

Non sono ammissibili le spese concernenti le seguenti voci:

- a. spese per il personale;
- b. rimborsi ai soci.

Retroattività

Spese sugli investimenti: sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino sostenute successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni. In caso di rigetto della domanda e di presentazione di una nuova domanda da parte del medesimo beneficiario, entro un anno dalla data di comunicazione del predetto rigetto, sono ammissibili le spese sostenute dopo la data di presentazione della prima domanda solo se riconducibili all'attività del nuovo progetto.

Spese sulla gestione: sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino effettuate in data successiva a quella di avvio dell'attività.

Referenti

Sviluppo Italia
Funzione Creazione d'Impresa
Via Boccanelli, 30 - 00138 Roma (già Via Campo nell'Elba, 30)
Tel. 06421601 fax 0642160300 - Internet www.sviluppoitalia.it

Presentazione della domanda

Le richieste di agevolazione, redatte in carta semplice e secondo un apposito modulo, devono essere presentate, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero mediante inoltro telematico della stessa, sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 10 del *D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*, come sostituito dall'articolo 6 del *D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10*, a Sviluppo Italia S.p.A. complete della documentazione societaria e dell'idea progetto o business plan.

Sviluppo Italia trasmette copia della documentazione al competente ufficio della Regione ove è ubicata la sede operativa dell'impresa, il quale può esprimere il proprio motivato parere entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della documentazione medesima. Decorso inutilmente tale termine la domanda ha ulteriore seguito.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti Sviluppo Italia può utilizzare informazioni aggiuntive acquisite presso le camere di commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini professionali e altri soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi.

Termini di presentazione della domanda

Le domande potranno essere presentate con modalità a sportello, durante l'intero corso dell'anno.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione alle agevolazioni, corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante della società richiedente, e dei soci dichiaranti va allegata, in duplice copia, la seguente documentazione:

- a. fotocopia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto societario;
- b. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del *D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*, con la quale il legale rappresentante della società dichiara che la sede legale, amministrativa ed operativa della società medesima è ubicata nei territori agevolati, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del *D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185*, che la compagine sociale è costituita da soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del *D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185*, che i soci persone fisiche non sono titolari di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie di finanziamenti concessi ai sensi del *D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185* o ai sensi delle leggi indicate all'articolo 2, comma 3 e che nei confronti della società non sono in corso procedure esecutive o concorsuali;
- c. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del *D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*, con la quale ogni singolo socio persona fisica dichiara di non essere titolare di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie di finanziamenti concessi ai sensi del *D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185* o ai sensi delle leggi indicate all'articolo 2, comma 3;
- d. studio di fattibilità del progetto da realizzare, sottoscritto dal legale rappresentante della società, comprendente informazioni documentate sulle competenze ed esperienze di tutti i soci, con l'indicazione delle funzioni aziendali per essi previste, sul mercato di riferimento, sugli investimenti e sugli aspetti tecnico-organizzativi, sulla economicità dell'iniziativa, dimostrata dai bilanci previsionali relativi almeno ai primi tre anni di attività e redatti secondo i criteri stabiliti dalla direttive comunitarie, tenendo conto delle agevolazioni di cui all'articolo 3, lettere a e b, del *D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185*;

- e. certificato di iscrizione della società nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio o dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Iter istruttorio

Le domande vengono protocollate secondo l'ordine cronologico di ricevimento e, quindi, sottoposte ad un esame diretto ad accertare:

- a. la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti;
- b. la sussistenza dei requisiti oggettivi;
- c. a validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa proposta, con specifico riferimento all'attendibilità professionale dei soggetti proponenti, all'affidabilità del piano finanziario, alla redditività e al livello tecnologico del progetto, nonché alla potenzialità del mercato di riferimento.

A seguito degli adempimenti istruttori Sviluppo Italia delibera l'ammissione alle agevolazioni o il rigetto della domanda, dandone comunicazione agli interessati ed alla Regione competente.

La deliberazione di ammissione alle agevolazioni individua il beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la misura incentivante riconosciuta, indica l'eventuale natura *de minimis* dell'agevolazione, stabilisce le spese ammesse ed i tempi per l'attuazione dell'iniziativa, fissa i benefici concessi e le caratteristiche del piano di ammortamento del mutuo agevolato.

In caso di contributo a titolo di *de minimis* le agevolazioni finanziarie possono essere cumulate con altre agevolazioni finanziarie pubbliche concesse sia precedentemente, sia successivamente alla deliberazione di ammissione esclusivamente entro i limiti consentiti dall'applicazione del *de minimis*. A tal fine il beneficiario rilascia una dichiarazione attestante che il nuovo aiuto è compatibile con l'importo complessivo degli aiuti ricevuti a titolo di *de minimis*.

Per l'attuazione della deliberazione di ammissione alle agevolazioni Sviluppo Italia stipula con il beneficiario un apposito contratto, con il quale sono disciplinati i rapporti giuridici e finanziari tra il concedente le agevolazioni ed il beneficiario medesimo, secondo lo schema redatto da Sviluppo Italia e trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero del lavoro e delle politiche **sociali** e al Ministero delle politiche agricole e forestali.

La violazione delle clausole contrattuali costituisce, nei casi espressamente previsti, causa di revoca delle agevolazioni concesse.

Erogazione

Erogazione del contributo sugli investimenti:

Il beneficiario può chiedere, successivamente alla stipula del contratto, l'erogazione delle somme concesse per la realizzazione degli investimenti sulla base di stati di avanzamento dei lavori, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa di spesa.

La dimostrazione della spesa effettuata è consentita per non più di cinque stati di avanzamento, di cui il primo in misura non inferiore al 10% e non superiore al 50% della spesa complessiva, sulla base di fatture anche non quietanzate, i successivi in misura non inferiore al 10% e non superiore al 50% della spesa complessiva, sulla base di fatture quietanzate dello stato di avanzamento precedente e di fatture anche non quietanzate delle spese ulteriormente realizzate, e l'ultimo a saldo, in misura non superiore al 10% della spesa complessiva, sulla base di fat-

ture quietanzate relative allo stato di avanzamento precedente ed a quello a saldo. Tutte le erogazioni in conto mutuo sono subordinate all'assunzione delle idonee garanzie.

Per ogni stato di avanzamento le erogazioni vengono effettuate su richiesta del legale rappresentante del beneficiario ed imputate al conto capitale e al conto mutuo sulla base delle quote percentuali stabilite nel contratto. Le erogazioni relative all'ultimo stato di avanzamento vengono effettuate subordinatamente all'esito positivo della verifica finale.

I macchinari e le attrezzature devono essere nuovi di fabbrica. Nel caso in cui tale requisito non risulti dalle fatture o dalla documentazione trasmessa il beneficiario presenta apposita dichiarazione resa sotto la propria responsabilità dal legale rappresentante della ditta fornitrice.

Erogazione del contributo sulla gestione:

Il beneficiario può chiedere, dopo la presentazione del primo degli stati di avanzamento un'anticipazione in misura non superiore al 40% del contributo concesso per il primo anno di attività.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione il beneficiario deve fornire idonea documentazione probatoria dell'avvio dell'attività prevista nel progetto.

L'erogazione a saldo del contributo ha luogo a seguito della presentazione da parte del beneficiario della documentazione giustificativa di spesa debitamente quietanzata e subordinatamente all'esito positivo della verifica.

Decadenze e revoca

Il contributo concesso viene revocato:

- qualora non vengano osservati i requisiti oggettivi e soggettivi che hanno determinato l'ammissione alle agevolazioni;
- qualora non siano rispettati i vincoli.

D.Lgs. 21 aprile 2000, n.185 - Titolo II

Autoimpiego Lavoro Autonomo Microimprese Franchising

Obiettivo

Favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione residenti e operanti nelle aree ob. 1 e aree ob. 2 dei fondi strutturali, aree in deroga 87.3.c. e nelle aree di rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro dal 1° gennaio 2000, ovvero da almeno sei mesi, all'atto della presentazione della domanda, attraverso la creazione di imprese di piccola dimensione (iniziative di lavoro autonomo, imprese in franchising, microimprese) nei settori della produzione di beni, della fornitura di servizi e del commercio.

Tipologia degli incentivi

Contributo c/capitale
Contributo in c/capitale con modalità a rimborso, secondo quanto stabilito dall'art. 72 della L. 27 dicembre 2002, n. 289
Finanziamento agevolato
Contributo c/gestione
Inoltre vengono forniti gratuitamente da Sviluppo Italia servizi di: assistenza tecnica (tutoraggio) e di formazione imprenditoriale

Vincoli

Attività:

- l'attività prevista nel progetto dovrà essere svolta per un periodo di almeno 5 anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.
- l'attività prevista nel progetto dovrà essere realizzata in una delle regioni, aree o comuni previsti dalla normativa in esame e non potranno essere trasferite al di fuori di tali zone agevolate per 5 anni dalla concessione delle agevolazioni (non è necessario che il luogo di realizzazione sia lo stesso di residenza del promotore).

Beni:

- i beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attività per almeno 5 anni dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni.

Soggetti beneficiari

Destinatari delle agevolazioni per il **lavoro autonomo** sono i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- età superiore ai 18 anni alla data della presentazione della domanda;
- in stato di disoccupazione o inoccupazione risultante nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- residenza nei territori di applicazione della normativa a partire dal 1° gennaio 2000, ovvero da almeno sei mesi, all'atto della presentazione della domanda, nei medesimi territori deve essere ubicata la sede legale, amministrativa e operativa delle iniziative.

Destinatari delle agevolazioni per le **microimprese** sono le società in nome collettivo, semplici e in accomandita semplice (sono pertanto escluse le ditte individuali, le società di capitali, le cooperative, le società di fatto e le società aventi un unico socio) in cui almeno la metà numerica dei soci, che detenga almeno la metà delle quote di partecipazione, sia in possesso dei seguenti requisiti:

- età superiore ai 18 anni alla data della presentazione della domanda;
- in stato di disoccupazione o inoccupazione risultante nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- residenza nei territori di applicazione della normativa a partire dal 1° gennaio 2000, ovvero da almeno sei mesi, all'atto della presentazione della domanda, nei medesimi territori deve essere ubicata la sede legale, amministrativa e operativa delle iniziative.

Destinatari delle agevolazioni per le iniziative da avviare in qualità di **franchisee** (affiliati) possono essere proposte sia da singoli (sotto forma di ditta individuale) sia in gruppo (costituendosi nelle varie tipologie di società, ad esclusione delle cooperative e delle società di fatto). Le ditte individuali possono essere costituite anche successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, mentre le società devono necessariamente costituirsi prima della presentazione della domanda.

I requisiti soggettivi richiesti ai proponenti l'iniziativa in franchising (il titolare nel caso di ditte individuali, almeno la metà numerica dei soci, che detenga almeno la metà delle quote di partecipazione, nel caso di società) sono i seguenti:

- maggiore età alla data di presentazione della domanda;
- non occupazione nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda;
- residenza nei territori di applicazione della normativa a partire dal 1° gennaio 2000, ovvero da almeno sei mesi, all'atto della presentazione della domanda, nei medesimi territori deve essere ubicata la sede legale, amministrativa e operativa delle iniziative.

Soggetti beneficiari esclusi

Le Società di capitali anche se in forma unipersonale e le società cooperative.

I soggetti che, nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda, risultano:

- titolari di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e indeterminato ed anche a tempo parziale;
- titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- soggetti che esercitano una libera professione;
- titolari di partita IVA;
- imprenditori, familiari e coadiutori di imprenditori;
- artigiani.

Attività economiche ammesse

Sono agevolabili le attività di:

- produzione di beni;
- fornitura di servizi.

Attività economiche soggette a divieti e limitazioni

Sono escluse dai benefici per il lavoro autonomo le attività che si riferiscono a:

- produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- trasporti.

Ambito territoriale di applicazione

Sono escluse dai benefici per le microimprese le attività che si riferiscono a:

- produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- trasporti;
- commercio.

Sono escluse dai benefici per le per le iniziative da avviare in qualità di franchisee le attività che si riferiscono a:

- produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- trasporti.

L'ambito territoriale di applicazione della normativa in oggetto comprende le:

- aree ob. 1
- aree ob. 2
- aree phasing out
- aree in deroga 87.3.c.
- aree di rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro del centro nord.

Iniziative agevolabili

Per il lavoro autonomo sono ammissibili le iniziative nei settori della produzione di beni, della fornitura di servizi e del commercio e la cui realizzazione avvenga in forma di ditta individuale che non prevedono investimenti superiori a 25.823 euro al netto dell'IVA.

Per le **microimprese** sono ammissibili le iniziative nei settori della produzione di beni, della fornitura di servizi la cui realizzazione avvenga in forma di società di persone che non prevedono investimenti superiori a 129.114 euro al netto dell'IVA.

Per le iniziative da avviare in qualità di **franchisee** (affiliati) sono ammissibili le iniziative nei settori della produzione di beni, della fornitura di servizi la cui realizzazione avvenga in forma di ditta individuale o costituendosi nelle varie tipologie di società, ad esclusione delle cooperative e delle società di fatto.

Entità delle incentivazioni

Per il **lavoro autonomo** le agevolazioni finanziarie concedibili sono:

- a. mutuo a tasso agevolato per gli investimenti nella misura del 50 per cento del totale dei contributi concessi, costituiti dalla somma dell'importo degli investimenti ammessi e del massimale del contributo in conto gestione pari a 5.165,00 euro e comunque per un importo complessivo non superiore a 15.494,00 euro. Per la durata e il tasso di interesse del mutuo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 del D.M. 28 maggio 2001, n. 295, in coerenza con i principi di cui all'art. 72, comma 2, lettere b) e c), della legge n. 289 del 2002;
- b. contributo a fondo perduto per gli investimenti in misura pari alla differenza tra l'importo degli investimenti ammessi e l'importo del mutuo agevolato di cui alla lettera a);
- c. contributo a fondo perduto sulle spese di gestione per il primo anno, per un ammontare non superiore a 5.165,00 euro.

Per le **microimprese** le agevolazioni finanziarie concedibili sono:

- per gli investimenti, un contributo a fondo perduto e un finanziamento a tasso agevolato che, complessivamente, possono arrivare a coprire il 100% degli investimenti ammissibili
- per la gestione, un contributo a fondo perduto sulle spese relative al 1° anno di attività

Le agevolazioni finanziarie non possono superare complessivamente il limite del "de minimis ai sensi del Reg. (CE) n. 69/2001" pari a 100.000 euro.

L'entità di ciascuna singola agevolazione non è predefinita, ma è il risultato di un calcolo che tiene conto dell'ammontare degli investimenti e delle spese di gestione nonché delle caratteristiche del finanziamento a tasso agevolato (durata, entità e tasso) che si intende richiedere. Il calcolo deve essere effettuato nel rispetto del principio che prevede che l'importo del mutuo a tasso agevolato per gli investimenti non possa essere inferiore al 50% del totale delle agevolazioni concedibili.

Il tasso di interesse del finanziamento a tasso agevolato è pari al 30% del tasso di riferimento europeo vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento in base alla normativa comunitaria.

Il finanziamento a tasso agevolato è restituibile in un massimo di sette anni, con rate trimestrali costanti posticipate.

Per quantificare l'entità delle agevolazioni concedibili (in corrispondenza alle specificità del proprio progetto) può essere utilizzato un apposito "foglio di calcolo". Per la concessione delle agevolazioni, ad eccezione di quelle in favore del lavoro autonomo, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, in coerenza con i principi di cui all'art. 72, comma 2, della legge n. 289 del 2002.

Per il **franchisee** le agevolazioni previste sono:

- per gli investimenti, un contributo a fondo perduto e un finanziamento a tasso agevolato, che possono anche arrivare a coprire il 100% degli investimenti ammissibili
- per la gestione, un contributo a fondo perduto, anche su base pluriennale, sulle spese ad essa relative
- servizi di sostegno nella fase di realizzazione e di avvio dell'iniziativa

Le agevolazioni finanziarie non possono superare complessivamente il limite del "de minimis ai sensi del Reg. (CE) n. 69/2001" pari a 100.000 euro.

L'entità di ciascuna singola agevolazione non è predefinita, ma è il risultato di un calcolo che tiene conto dell'ammontare degli investimenti e delle spese di gestione nonché delle caratteristiche del finanziamento a tasso agevolato (durata, entità e tasso) che si intende richiedere. Il calcolo deve essere effettuato nel rispetto del principio che prevede che l'importo del finanziamento a tasso agevolato per gli investimenti non possa essere inferiore al 50% del totale delle agevolazioni concedibili.

Il tasso di interesse del finanziamento agevolato non è prestabilito, ma può essere determinato, in misura compatibile con il "de minimis ai sensi del Reg. (CE) n. 69/2001", in base alle specificità dell'iniziativa.

Il mutuo è restituibile in un massimo di 10 anni, con rate trimestrali costanti posticipate.

Per la concessione delle agevolazioni, ad eccezione di quelle in favore del lavoro

ro autonomo, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, in coerenza con i principi di cui all'art. 72, comma 2, della legge n. 289 del 2002.

Garanzie

Non previste.

Cumulo con altre agevolazioni

Consentito solo con eventuali indennità di mobilità.

Spese ammissibili

Le spese considerate "ammissibili" ai fini del calcolo dell'ammontare delle agevolazioni sono:

1. per l'investimento

- attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti;
- beni immateriali a utilità pluriennale;
- ristrutturazione di immobili, entro il limite massimo del 10% del valore degli investimenti.

2. per la gestione

- materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti, nonché altri costi inerenti al processo produttivo;
- utenze e canoni di locazione per immobili;
- oneri finanziari (con l'esclusione degli interessi del mutuo agevolato);
- prestazioni di garanzie assicurative sui beni finanziati;
- prestazione di servizi.

Attrezzature e macchinari possono essere anche usati purché non oggetto di precedenti agevolazioni.

Spese non ammissibili

Non rientrano tra le voci di spesa ammissibili:

- acquisto di terreni;
- costruzione, ristrutturazione e acquisto di immobili, anche mediante locazione finanziaria;
- prestazione di servizi;
- stipendi e salari;
- spese sostenute anteriormente alla data del provvedimento di ammissione delle agevolazioni.

Retroattività

Sono ammesse ai benefici le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.

Referenti

Sedi territoriali di Sviluppo Italia
(i recapiti possono essere chiesti al Numero Verde 800 020044)
Internet www.opportunitalia.it

Presentazione della domanda

La domanda per accedere alle agevolazioni dovrà contenere indicazioni in merito alla società proponente e all'idea imprenditoriale, nonché alcuni allegati che attestano l'esistenza dei requisiti di legge e il rispetto delle normative sulla tutela della privacy e sull'antiriciclaggio.

Più in particolare, è necessario:

- compilare on line la domanda (è necessario registrarsi e quindi accedere alla domanda)
- compilare in forma cartacea i relativi allegati
- inviare, entro 5 lavorativi giorni dal completamento online, la stessa senza alcuna modifica, tramite raccomandata A.R., insieme agli allegati, tra cui i preventivi relativi agli investimenti da realizzare e la copia dell'atto costitutivo e dello statuto, alla società regionale di Sviluppo Italia competente per territorio (dove si intende localizzare l'attività).

I proponenti che intendono presentare una domanda, possono avvalersi dei seguenti servizi di sostegno e di affiancamento:

- una guida che contiene chiarimenti e suggerimenti per la compilazione di ognuno dei prospetti contenuti nella domanda stessa
- specifici seminari informativi, a livello regionale e provinciale, ai quali è possibile partecipare su prenotazione telefonando al "Punto informativo Autoimpiego". La partecipazione a tali seminari faciliterà ai proponenti la comprensione delle principali parti di cui è composta la domanda e consentirà loro la compilazione della stessa in autonomia
- assistenza gratuita presso le Società Regionali del Gruppo Sviluppo Italia, per ogni eventuale informazione ed approfondimento e, in caso di necessità, per usufruire di un collegamento ad internet
- una casella di posta elettronica info@sviluppoitalia.it dove poter inviare eventuali richieste di informazione e di assistenza
- un foglio di calcolo che consente di quantificare l'importo dei contributi concedibili e, indicativamente, l'importo della rata trimestrale per rimborsare il finanziamento settennale a tasso agevolato.

Termini di presentazione della domanda

Le domande potranno essere presentate con modalità a sportello, durante l'intero corso dell'anno.

Riferimenti normativi

D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 9-septies

L. 28 novembre 1996, n. 608

D.M. 8 novembre 1996, n. 591

L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 4

L. 20 marzo 1998, n. 52

L. 30 marzo 1998, n. 61, art. 13

L. 5 giugno 1998, n. 176

D.M. 1 febbraio 1999, n. 222

D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185

D.M. 28 maggio 2001, n. 295

Del.CIPE 14 febbraio 2002, n. 5/2002

Del.CIPE 14 giugno 2002, n. 46/2002

Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 27/03

D.M. 30 novembre 2004

D.L. 14 marzo 2005, n. 35

Legge 19 dicembre 1992 n.488

Incentivi alle piccole e medie imprese dell'industria, dei servizi, del commercio e del turismo

Obiettivo

Favorire investimenti da realizzare nelle aree depresse dei comuni delle isole minori al fine di incentivare lo sviluppo economico sociale.

Tipologia degli incentivi

Contributo c/capitale

Vincoli

1. Disponibilità del suolo e/o dell'immobile: il soggetto ai fini dell'ammissibilità i benefici è tenuto a dimostrare, all'atto della presentazione della domanda, la piena disponibilità del suolo e ove esistenti dell'immobile relativo all'unità produttiva ove viene realizzato il programma di investimenti.

La disponibilità dovrà essere comprovata da:

- idoneo titolo di proprietà;
- diritto reale di godimento;
- locazione, anche finanziaria, o comodato;
- contratto preliminare di cui all'art. 1351 c.c.

In linea generale, gli atti contrattuali relativi ai titoli di disponibilità devono essere già registrati all'atto della presentazione della domanda.

2. Rispondenza del suolo e/o degli immobili: a vigenti specifici edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione o da perizia giurata.

3. Ultimazione del programma: i programmi oggetto dei benefici dovranno essere ultimati entro e non oltre i 48 mesi dalla data del relativo decreto di concessione provvisorio alle agevolazioni; entro e non oltre i 24 mesi nei soli casi per i quali sia stata richiesta e concessa l'erogazione delle agevolazioni in sole due quote; per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione Europea dalla data del provvedimento Ministeriale relativo agli esiti di tale notifica.

4. Cauzione: l'ammissibilità ai benefici previsti dalla normativa in esame è subordinata al versamento di una cauzione da parte dell'impresa che presenta la richiesta, ovvero una fidejussione bancaria o una polizza assicurativa di pari importo della cauzione medesima, a garanzia della volontà di quest'ultima di realizzare il programma agevolato.

L'ammontare della cauzione, della fidejussione o della polizza viene determinato, nelle misure stabilite con D.M. 24 maggio 2000 e succ. mod., in base all'entità degli investimenti del programma a fronte dei quali l'impresa richiede le agevolazioni, e non è soggetto a modifiche in relazione ad eventuali successive variazioni degli investimenti stessi a qualsiasi titolo apportate.

La cauzione viene trattenuta solo nel caso che la concessione venga revocata.

5. Mezzi propri: l'ammontare minimo di mezzi apportati dall'impresa non dovrà essere inferiore al 25% dell'importo complessivo delle spese ammissibili. Tali apporti, oltre che nelle forme previste dal punto 6.2 delle circolari esplicative, possono avvenire anche attraverso il ricorso ad altre fonti di copertura finanziaria dell'investimento, purché esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico. Ai fini della verifica di tale limite del 25%, l'importo dei mezzi finanziari apportati dall'impresa e quello dell'investimento ammissibile alle agevolazioni sono considerati entrambi in valore nominale. Alla luce di quanto sopra, il capitale proprio da considerare ai fini dell'indicatore n. 1 non presenta più alcun limite inferiore, ferma restando ogni valutazione istruttoria della banca concessionaria in merito alla validità del programma di investimenti ed all'adeguatezza della copertura finanziaria dello stesso.

Soggetti beneficiari

Sono ammesse ai benefici previsti dalla normativa in esame le piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, dei servizi, del turismo e del commercio tenuto conto che:

- a. i settori industriali ammissibili sono quelli di cui alle sezioni della classificazione ISTAT anno 1991:
 1. Sezione C Attività estrattive: le limitazioni sono riportate nell'allegato 4 alla Circ. 14 luglio 2000, n. 900315;
 2. Sezione D Attività manifatturiere: le limitazioni sono riportate nell'allegato 4 alla Circ. 14 luglio 2000, n. 900315;
 3. Sezione DA Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco: le limitazioni sono riportate nella Circ. 7 maggio 2002, n. 900185 integrata da successiva Circ. 2 novembre 2002, n. 900444.
 4. Sezione E Attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda: le limitazioni sono riportate con D.M. 8 maggio 2000;
 5. Sezione F Attività di costruzioni: le limitazioni sono riportate con D.M. 8 maggio 2000;
- b. le attività dei servizi ammissibili sono quelle riportate nell'elenco di cui all'allegato 2 della Circ. 14 luglio 2000, n. 900315;
- c. per il settore del turismo le attività ammissibili sono quelle di cui al punto 2.2 lettera b. del testo unico delle direttive approvato con D.M. 3 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni; al riguardo, le ulteriori attività ammissibili indicate dalle regioni sono quelle riportate nel D.M. 13 gennaio 2003 e riportate inoltre nell'allegato 2 alla Circ. 9 dicembre 2003, n. 946471;
- d. per il settore del commercio, tenuto conto delle modifiche e integrazioni al D.M. 3 luglio 2000 "direttive per la concessione ed erogazione delle agevolazioni"

lazioni di cui alla legge n. 488/1992", introdotte con D.M. 24 luglio 2003, i programmi ammissibili sono quelli riportati nell'Allegato n. 3 alla Circ. 9 dicembre 2003, n. 946471.

Attività economiche soggette a esclusioni

Con Circ. 7 maggio 2002, n. 900185, secondo quanto stabilito dalla Commissione europea con Dec. n. 2496/96/CECA recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia, non possono essere più concessi aiuti a favore dell'industria siderurgica.

Parametri di identificazione di impresa

Definizione di piccola e media impresa di cui al D.M. 18 settembre 1997 che recepisce i parametri UE di cui alla Racc. 96/280/CE del 3 aprile 1996, in vigore fino al 31.12.2004.

Definizione di microimpresa, piccola e media impresa di cui alla Racc. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, in vigore dal 1° gennaio 2005.

Requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari.

Ai fini dell'ammissibilità ai benefici previsti dalla normativa in esame le imprese dovranno possedere i seguenti requisiti:

- alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese devono essere già iscritte al registro delle imprese e devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata;
- le imprese individuali, non iscritte al registro delle imprese, devono essere già titolari di partita IVA;
- i beneficiari che richiedono le agevolazioni devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria.

Ambito territoriale di applicazione

L'ambito territoriale di applicazione della normativa in oggetto comprende le aree depresse dei comuni delle isole minori ricomprese nelle regioni: Campania, Lazio, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, riportante nell'allegato 1 al D.M. 14 luglio 2003.

Iniziative agevolabili

Le tipologie dei programmi ammissibili sono quelle individuate con D.M. 3 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni e comprendono:

- nuovo impianto
- ampliamento
- ammodernamento
- riconversione
- ristrutturazione
- riattivazione
- trasferimento.

Spese ammissibili

La realizzazione dei programmi può essere:

- consentita con il sistema tradizionale o della locazione finanziaria;
- commissionata con le modalità del cosiddetto "contratto chiavi in mano".

Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi i cui investimenti complessivi siano inferiori a 100.000 euro o superiori a 2 milioni di euro.

Entità delle incentivazioni

La normativa in esame prevede la concessione di un contributo in conto capitale la cui intensità massima è calcolata in Equivalente Sovvenzione Netta/Lorda e varia a seconda della dimensione e dell'ubicazione aziendale.

L'intensità massima è determinata in percentuale delle spese ammissibili, non inferiori a 100.000 euro o superiori a 2 milioni di euro, secondo il seguente schema:

Priorità e criteri di selezione

Ai fini della formazione delle graduatorie per ciascun programma sono individuati i seguenti indicatori:

1. valore del capitale proprio investito nel programma rispetto all'investimento complessivo;
2. numero di occupati attivati dal programma rispetto all'investimento complessivo.

Garanzie

All'atto dell'erogazione della prima quota di contributo a titolo di anticipazione deve essere rilasciata fideiussione bancaria o assicurativa a copertura dell'importo erogato.

Le fideiussioni e le polizze dovranno essere rilasciate in stretta conformità allo schema allegato alla Circ. 27 maggio 2005, sottoscritte con firma autenticata e complete di attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i, pena il non accoglimento delle stesse.

Cumulo con altre agevolazioni

I beni oggetto dei benefici non possono essere oggetto di nessun'altra agevolazione disposta da leggi nazionali, regionali o comunitarie.

Le spese ammissibili riguardano in generale:

- progettazione, direzione lavori, studi di fattibilità economico - finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi legge, fino a un valore massimo del 5% dell'investimento complessivo ammissibile;
- suolo aziendale, fino a un valore massimo del 10% dell'investimento complessivo;
- opere murarie ed assimilate;
- infrastrutture specifiche aziendali;
- macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa; mezzi mobili purché strettamente necessari al ciclo di produzione o al trasporto in conservazione condizionata dei prodotti;

Spese non ammissibili

- programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa non superiori al 25% degli investimenti ammissibili;
- commesse interne di lavorazione per macchinari e attrezzature e relative progettazioni e programmi informatici;
- brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi;
- le spese di acquisto del suolo, di immobili di programmi informatici o di brevetti, di proprietà, (a partire dai 12 mesi di presentazione della domanda), di uno o più soci dell'impresa richiedente o dei relativi coniugi, ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci;
- l'acquisto del solo immobile aziendale non inserito in un più vasto programma di investimenti, può essere ammesso alle agevolazioni solo se l'impresa richiedente conduceva precedentemente la propria attività in locali in fitto.

Ulteriori spese ammissibili per le imprese appartenenti alla sezione E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e di acqua calda: impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda, purché gli stessi siano di proprietà dell'impresa produttrice, siano realizzati su terreni di cui l'impresa stessa abbia piena disponibilità, per la parte necessaria a raggiungere l'utente della fornitura e/o del servizio e, comunque, non oltre il territorio comunale nel quale è ubicato l'impianto di produzione oggetto del programma da agevolare.

I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.

Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- macchinari, impianti ed attrezzature varie usati;
- commesse interne di lavorazione relative ad opere edilizie;
- spese relative all'acquisto di scorte;
- spese di funzionamento in generale;
- beni acquistati con operazioni di locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria;
- le spese relative a beni di importo inferiore ad un milione di lire;
- le spese relative ai programmi informatici, anche se realizzate con commesse interne di lavorazione, non possono essere ammesse alle per le imprese di grandi dimensioni;
- le spese di funzionamento e di pura sostituzione;
- nel caso di riattivazioni sono escluse le spese relative all'acquisto di insediamenti produttivi preesistenti.

Retroattività

Sono ammesse ai benefici solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.

Referenti

Ministero delle attività produttive
Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese
Via Molise, 2 - 00187 Roma
Tel. 06/47051 - Internet: www.minindustria.it

Istituti bancari concessionari e società di locazione finanziaria denominati istituti collaboratori

Uffici regionali o provinciali cui le imprese devono trasmettere copia delle domande di agevolazione

Presentazione della domanda

Modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere necessariamente presentata:

- alla sola banca concessionaria, qualora il programma d'investimenti preveda solo spese sostenute direttamente dall'impresa richiedente;
- al solo istituto collaboratore, qualora il programma d'investimenti preveda, in tutto o anche solo in parte, l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria.

Istruzioni per la compilazione del Modulo:

- utilizzare solo il modulo a stampa predisposto per il bando di riferimento;
- il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal legale rappresentante ed accompagnato dalla documentazione e dalle dichiarazioni indicate nel modulo stesso. Copia fotostatica del modulo di domanda deve essere trasmesso alla Regione competente.

A garanzia della volontà dell'impresa di realizzare il programma di investimenti, alla documentazione necessaria per la presentazione della domanda deve essere allegata la ricevuta di versamento di una cauzione ovvero una fidejussione bancaria o una polizza assicurativa di pari importo della cauzione medesima, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta;

- la firma da apporre sul modulo deve essere autenticata;
- la scheda tecnica allegata al modulo di domanda deve essere firmata su ciascuna pagina.

Istruzioni per la redazione del Business Plan:

- l'uso del software predisposto dal Ministero è facoltativo;
- per le iniziative superiori a 516.456,90 euro deve essere completo (parte descrittiva + parte analitica), in tutti gli altri casi solo la parte descrittiva;
- la parte descrittiva del business plan deve essere prodotta in doppia copia, pena l'inammissibilità della domanda.

Termini di presentazione della domanda

Le domande potranno essere presentate con modalità a bando, entro il 17 giugno 2004.

Facsimile per la richiesta delle agevolazioni

Il Modulo e la Scheda Tecnica specifico del bando di riferimento, le relative istruzioni ed il software per la compilazione della Scheda Tecnica e l'elaborazione del business plan sono resi disponibili anche presso:

- Uffici centrali e periferici della Direzione generale per il coordinamento del Incentivi alle Imprese del Ministero;
- Istituti bancari concessionari e società di locazione finanziaria denominati istituti collaboratori;
- Uffici centrali e periferici dell'Istituto per la promozione Industriale.

Iter istruttorio

La banca concessionaria effettua l'istruttoria tecnico, economica e finanziaria del progetto di investimento, concludendola entro 3 mesi dal termine finale di presentazione delle domande, e ne trasmette le risultanze al Ministero.

Il Ministero, entro un mese, redige specifiche graduatorie sulla base di indicatori attribuiti a ciascun progetto; i contributi vengono assegnati, per ciascuna graduatoria, partendo dal primo progetto ammesso in graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il Ministero emana il decreto di concessione provvisoria contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie sulla Gazzetta Ufficiale.

Ai fini della formazione delle graduatorie per ciascun programma sono individuati i seguenti indicatori (le modalità di calcolo degli indicatori sono quelle definite dalle circolari esplicative):

1. valore del capitale proprio investito nel programma rispetto all'investimento complessivo;
2. numero di occupati attivati dal programma rispetto all'investimento complessivo.

Il valore degli indicatori è incrementato:

- a. del 5% qualora l'impresa abbia già aderito o intenda aderire, entro l'esercizio "a regime" del programma da agevolare, ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS.
- b. di un ulteriore 5% per i programmi già inseriti nei PIST e non agevolati; l'attestazione formale di spettanza di tale maggiorazione è rilasciata dalla regione o dal soggetto locale competente.
- c. di un ulteriore 10% qualora, al momento della presentazione della domanda, l'impresa non abbia più di nove dipendenti ed il programma per il quale vengono richieste le agevolazioni preveda investimenti non superiori a 200.000 euro.

Erogazione

Il Ministero emana il decreto di concessione provvisorio e successivamente impegna l'intero importo delle agevolazioni concesse.

La banca concessionaria effettua ciascuna erogazione sulla base dello stato di avanzamento lavori fatta eccezione per la prima quota può essere erogata dalla banca concessionaria anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare.

L'erogazione della terza ed ultima quota potrà avvenire subordinatamente alla presentazione della documentazione finale di spesa.

Qualora l'investimento venga concluso entro i 24 mesi dalla presentazione della domanda di agevolazione, su esplicita richiesta del beneficiario può essere disposta l'erogazione in due sole quote annuali.

L'erogazione delle agevolazioni per stato di avanzamento è subordinata al raggiungimento di una percentuale di spesa pari: al 33,3% per la prima erogazione; al 66,6% per la seconda erogazione; al 100% per la terza ed ultima erogazione. Nel caso di erogazioni in due sole quote l'erogazione delle agevolazioni per stato di avanzamento è subordinata al raggiungimento di una percentuale di spesa pari: al 50% per la prima erogazione; al 100% per la seconda ed ultima erogazione.

Decadenze e revoca

L'agevolazione concessa viene revocata per intero dal Ministero anche su segnalazione della banca concessionaria nei seguenti casi:

- non vengano osservate nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
- qualora l'impresa non abbia maturato alla data della disponibilità dell'ultima quota le condizioni previste per l'erogazione a stato di avanzamento della prima quota;
- qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- qualora sia superiore al 20% in diminuzione la media degli scostamenti registrati tra valori dei due indicatori relativi a:
 - rapporto tra capitale proprio investito e il valore dell'investimento;
 - rapporto tra numero occupati attivati dall'iniziativa ed il valore totale dell'investimento rispetto ai corrispondenti valori assunti originariamente per la formazione della graduatoria;
- qualora sia superiore al 30% in diminuzione lo scostamento di ogni singolo indicatore;
- qualora nel corso del programma d'investimento venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto in maniera tale da inquadarlo in una divisione della classificazione ISTAT 91 diversa da quella indicata nel programma approvato;
- qualora, nel caso di opzione di erogazione in 2 quote, non sia stata raggiunta una percentuale di Stato Avanzamento Lavori pari al 50% alla data di messa a disposizione dell'ultima quota di agevolazioni;
- qualora, nel caso di opzione di erogazione in 3 quote, non sia stata raggiunta una percentuale di Stato Avanzamento Lavori pari al 33,3% alla data di messa a disposizione dell'ultima quota di agevolazioni;

L'agevolazione concessa viene revocata per intero o parzialmente dal Ministero anche su segnalazione della banca concessionaria nei seguenti casi:

- qualora per i beni della medesima iniziativa oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
- qualora vengano distolte dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto;
- qualora l'iniziativa non venga ultimata entro 48 mesi dalla data di presentazione della relativa domanda oppure 24 in caso di due sole erogazioni (può essere concessa una sola proroga di 6 mesi alla banca concessionaria). Sono fatti salvi i minori termini eventualmente previsti dal Ministero per consenti-

re l'ammissibilità delle iniziative medesime al cofinanziamento dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 87.3.c;

- per le imprese appartenenti alla sezione E - il mancato raggiungimento del valore minimo del richiamato indice energetico ridotto del 5% in ciascuno degli anni del periodo previsto (5 anni), o l'assenza della strumentazione necessarie per il calcolo del suddetto indice, comporta la revoca delle agevolazioni, in misura commisurata al periodo di mancato rispetto delle dette condizioni, previa valutazione delle controdeduzioni dell'impresa interessata.

Riferimenti normativi

D.L. 22 ottobre 1992, n. 415

L. 19 dicembre 1992, n. 488

D.M. 3 luglio 2000

Circ. 14 luglio 2000, n. 900315

Circ. 13 dicembre 2000, n. 900516

Circ. 25 gennaio 2001, n. 900047

D.M. 7 ottobre 2002

Circ. 11 novembre 2002, n. 937820

D.M. 13 gennaio 2003

D.M. 14 luglio 2003

D.M. 24 luglio 2003

Circ. 9 dicembre 2003, n. 946471

D.M. 16 aprile 2004

Circ. 27 maggio 2005

Legge 135 del 1997

Destinatari

Destinatari delle agevolazioni sono i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni che intendono subentrare a un parente entro il secondo grado nella conduzione dell'azienda agricola.

Al momento della presentazione della domanda di agevolazione, i giovani devono essere residenti nei territori di applicazione della legge, nei quali deve anche essere localizzata l'azienda agricola di famiglia.

Settori Interessati

I progetti d'impresa possono riguardare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti in agricoltura, comprese le attività di agriturismo. Sono agevolate solo le ditte individuali.

Tipologia delle agevolazioni

Investimenti consentiti: fino a 2 miliardi di lire.

Finanziamenti per l'investimento: contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato calcolati in Equivalente Sovvenzione secondo i limiti stabiliti dall'Unione Europea; i finanziamenti possono arrivare: nel Sud al 90% dell'investimento nel Centro Nord al 60-80% dell'investimento

Finanziamenti per la gestione: contributi a fondo perduto pari nel Sud al 50% delle spese sostenute nei primi due anni di esercizio (per un massimo di 800 milioni di lire); nel Centro-Nord a circa 200 milioni di lire in tre anni.

I servizi reali prima della presentazione del progetto d'impresa, un servizio di accompagnamento alla progettazione, per aiutare i giovani - anche i più inesperti - a predisporre al meglio il proprio business plan dopo l'approvazione del progetto d'impresa, servizi di formazione e di assistenza tecnica (tutoraggio) finalizzati alla crescita imprenditoriale dei soci giovani delle neo imprese.

Ambito territoriale di applicazione

I territori di applicazione della legge sono quelli compresi negli obiettivi 1 e 2 dei Fondi Strutturali e nelle aree "in deroga" dell'Unione Europea.

Legge n. 236/93

Finanziamenti all'imprenditoria giovanile

Settori

Nuove iniziative nei settori del turismo, nella fruizione dei beni culturali, nella manutenzione di opere civili e industriali, nell'innovazione tecnologica, nella tutela ambientale, in agricoltura e nella commercializzazione di prodotti agroindustriali

Beneficiari

Giovani che vogliono avviare una nuova impresa di età compresa tra 18 e 35 anni con residenza nelle "aree depresse" (obiettivo 2 e 5b). Sono ammissibili solo le società di persone e capitali con esclusione pertanto delle ditte individuali, delle società di fatto e a socio unico. In deroga a quanto detto è peraltro possibile avere nella compagine sociale soci anziani ma in minoranza numerica e di capitale; in questo caso i giovani devono avere età compresa tra 18 e 29 anni

Investimenti

Spesa di investimento ossia studio di fattibilità, immobili, allacciamenti, macchinari, impianti e attrezzature nuovi, altri beni materiali e immateriali necessari al processo produttivo. Sono ammissibili anche le spese di gestione dei primi due anni ossia materie prime, semilavorati, prodotti finiti, oneri finanziari, canoni di locazione e di leasing, servizi relativi all'attività di progetto.

Agevolazioni finanziarie

Sulle **spese d'investimento** vengono erogate agevolazioni finanziarie sotto forma di **finanziamento a tasso agevolato e contributo a fondo perduto** determinate da un parametro comunitario denominato ESN (equivalente sovvenzione netta) che tiene conto delle specificità della singola impresa in termini di localizzazione, settore, forma giuridica, regime fiscale vigente, piano temporale di investimento ecc. Pertanto i benefici non sono determinabili a priori nel loro valore nominale.

Sulle spese di gestione spetta invece un contributo a fondo perduto fino alla misura massima prevista dal regime de minimis ossia 100.000 Euro (circa 193 milioni di lire).

Sono previsti infine per i soci delle società ammesse alle agevolazioni servizi di formazione e per i primi due anni di attività un servizio di **tutoraggio** comprendente consulenza specialistica da parte di imprese leader di settore o società di consulenza.

Criteri

Le domande di finanziamento vengono valutate sulla base del business plan o progetto d'impresa presentato quindi sulla base della validità e fattibilità finanziaria ed economica dell'attività

Operatività

E' sempre possibile presentare domanda

Procedure

La presentazione delle domande va effettuata all'IG Spa, allegando alla stessa due copie conformi dell'atto costitutivo, due certificazioni di vigenza, due certificazioni comprovanti l'ubicazione della società nelle aree ammesse, due certificazioni o dichiarazioni giurate comprovanti la costituzione della compagine sociale e due copie del business plan Imprenditorialità Giovanile Spa - Via Campo nell'Elba, 30 - 00138 Roma Tel. 06/88311

Legge 448 del 1998

Destinatari

Destinatarie delle agevolazioni sono le cooperative sociali di inserimento lavorativo caratterizzate dalla presenza al proprio interno di una quota pari ad almeno il 30% di soggetti svantaggiati. Due le tipologie interessate:

- le nuove cooperative, nelle quali la componente non svantaggiata sia composta in maggioranza da giovani di età tra i 18 e i 29 anni o interamente da giovani di età tra i 18 e i 35 anni; i soggetti interessati devono essere residenti nei territori di applicazione della legge alla data del 1° gennaio 1999
- le cooperative già esistenti ed operative, i cui soci devono essere residenti nei territori di applicazione della legge alla data del 1° gennaio 1999.

Settori interessati

Sono ammissibili le iniziative nei settori:

- produzione di beni in agricoltura, industria e artigianato
- fornitura di servizi alle imprese.

Sono esclusi i progetti che prevedono attività socio-sanitarie.

Tipologia delle agevolazioni

Investimenti consentiti: fino a 1 miliardo di lire per le nuove cooperative fino a 500 milioni di lire per le cooperative già avviate.

Finanziamenti per l'investimento: contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato calcolati in Equivalente Sovvenzione secondo i limiti stabiliti dall'Unione Europea: i finanziamenti possono arrivare:

- nel Sud al 90% dell'investimento;
- nel Centro Nord al 60-80% dell'investimento.

Finanziamenti per la gestione: contributi a fondo perduto pari:

- nel Sud al 50% delle spese sostenute nei primi due anni di esercizio (per un massimo di 1.670 milioni di lire);
- nel Centro-Nord a circa 200 milioni di lire in tre anni.
- I servizi reali prima della presentazione del progetto d'impresa, un servizio di accompagnamento alla progettazione, per aiutare i giovani - anche i più inesperti - a predisporre al meglio il proprio business plan
- dopo l'approvazione del progetto d'impresa, servizi di formazione e di assistenza tecnica (tutoraggio) finalizzati alla crescita imprenditoriale dei soci giovani delle neo imprese.

Ambito territoriale di applicazione

I territori di applicazione della legge sono quelli compresi negli obiettivi 1 e 2 dei Fondi Strutturali e nelle aree "in deroga" dell'Unione Europea. Per il periodo 2000-2006 la mappa dei territori agevolati non è stata ancora concordata tra Italia e UE.

Legge 95 del 1995

Destinatari

Destinatarie delle agevolazioni sono le nuove società o cooperative costituite in maggioranza da giovani di età tra i 18 e i 29 anni o interamente da giovani tra i 18 e i 35 anni. I giovani devono essere residenti alla data del 1° gennaio 1994 nei territori di applicazione della legge. Nei medesimi territori devono avere sede legale, amministrativa e operativa le neo-società o cooperative.

Settori interessati

I progetti d'impresa possono riguardare:

- la produzione di beni in agricoltura, industria e artigianato
- la fornitura di servizi alle imprese (sono pertanto esclusi i servizi alle persone e alle amministrazioni pubbliche, e le attività di commercio e turismo)

Tipologia delle agevolazioni

Investimenti consentiti: 5 miliardi di lire.

Finanziamenti per l'investimento: contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato calcolati in Equivalente Sovvenzione secondo i limiti stabiliti dall'Unione Europea; i finanziamenti possono arrivare:

- nel Sud al 90% dell'investimento;
- nel Centro Nord al 60-80% dell'investimento.

Finanziamenti per la gestione: contributi a fondo perduto pari a:

- nel Sud al 50% delle spese sostenute nei primi due anni di esercizio (per un massimo di 1.670 milioni di lire);
- nel Centro-Nord a circa 200 milioni di lire in tre anni.
- I servizi reali prima della presentazione del progetto d'impresa, un servizio di accompagnamento alla progettazione, per aiutare i giovani - anche i più inesperti - a predisporre al meglio il proprio business plan
- dopo l'approvazione del progetto d'impresa, servizi di formazione e di assistenza tecnica (tutoraggio) finalizzati alla crescita imprenditoriale dei soci giovani delle neo imprese.

Territori di applicazione

I territori di applicazione della legge sono quelli compresi negli obiettivi 1 e 2 dei Fondi Strutturali e nelle aree "in deroga" dell'Unione Europea.

Legge 25 febbraio 1992 n. 215

Imprenditorialità femminile

Obiettivo

Favorire e promuovere lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile.

Tipologia
degli
incentivi

Contributo in c/capitale
Contributo in c/capitale con modalità a rimborso, secondo quanto stabilito dall'art. 72 della L. 27 dicembre 2002, n. 289.

Vincoli

Temporali:

- Gli investimenti devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo.

Destinazione d'uso:

- I beni acquistati per la realizzazione del programma di investimenti non devono essere ceduti, alienati o distolti dall'uso per almeno cinque anni dalla data di concessione dell'agevolazione, pena la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse. Qualora ciò avvenga deve esserne data tempestiva notizia all'Amministrazione competente per le necessarie valutazioni. La revoca parziale del contributo è disposta in proporzione al periodo di mancato utilizzo dei beni nella destinazione originaria. La revoca è totale nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto prima del quinquennio costituisca una variazione sostanziale tale da determinare il mancato raggiungimento degli obiettivi del programma agevolato.

Mezzi propri:

- L'ammontare dei mezzi apportati dall'impresa per la realizzazione dell'iniziativa deve essere pari ad almeno il 25% dell'importo complessivo delle spese ammissibili. Per apporti dell'impresa si intendono le fonti di copertura finanziaria dell'investimento esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico. Tale obbligo deve essere comunque soddisfatto a prescindere dall'ammontare del contributo ottenibile. Ai fini della verifica del suddetto limite minimo del 25% l'importo dei mezzi finanziari apportati dall'impresa e l'importo dell'investimento ammissibile alle agevolazioni sono considerati entrambi in valore nominale. Le fonti finanziarie da considerare ai fini di cui sopra sono quelle rientranti nelle disponibilità dell'impresa nel periodo intercorrente dalla data di presentazione della domanda alla data di ultimazione dell'investimento. Le imprese richiedenti rilasciano apposita dichiarazione di impegno nel Modulo di domanda circa l'apporto minimo del 25% dell'importo complessivo delle spese ammissibili; tale dichiarazione deve trovare riscontro con i dati indicati nel piano di copertura finanziaria previsto al punto D8 della Scheda tecnica allegata alla Circ. 22 novembre 2002, n. 1151489, relativamente alle voci "Mezzi propri", "Altri finanziamenti a m/l termine" e "Altre disponibilità".

Territori di applicazione

Soggetti beneficiari

- Le disposizioni previste per l'apporto dei mezzi propri non si applicano, qualora le agevolazioni vengano richieste secondo la regola "de minimis".

Societari:

- I requisiti di partecipazione femminile all'impresa dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore ai 5 anni dalla data di concessione delle agevolazioni.

Intero territorio nazionale.

Sono ammesse ai benefici previsti dalla misura in esame le piccole imprese, gestite prevalentemente da donne:

a. costituite sottoforma di:

- ditte individuali: il titolare deve essere donna;
- per le società di persone e per le cooperative: almeno il 60% dei soci devono essere donne;
- società di capitali: almeno i 2/3 delle quote devono essere detenuti da donne e l'organo di amministrazione deve essere composto per almeno i 2/3 da donne.

b. operanti nei settori appartenenti alle sezioni della classificazione ISTAT anno 1991: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, M, N, O (12).

Parametri di identificazione di impresa

Definizione di piccola impresa di cui al D.M. 18 settembre 1997 che recepisce i parametri UE di cui alla Racc. 96/280/CE del 3 aprile 1996, in vigore fino al 31.12.2004.

Definizione di microimpresa, piccola impresa di cui alla Racc. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, in vigore dal 1° gennaio 2005.

Attività economiche soggette a divieti e limitazioni

L'applicazione della Legge 25 febbraio 1992, n. 215, in quanto aiuto di Stato ed intervento eventualmente cofinanziato nell'ambito dei programmi regionali finalizzati all'utilizzo delle risorse comunitarie è subordinata, ai fini della piena rispondenza alle disposizioni comunitarie in vigore, a talune limitazioni riguardanti, in particolare, i settori agevolabili e le spese ammissibili. Relativamente ai settori agevolabili, occorre rilevare che taluni di essi, ed in particolare, con riferimento alla Classificazione delle Attività economiche ISTAT 1991, alcune divisioni, gruppi, classi o categorie sono soggetti a divieti e/o limitazioni, che sono specificati nell'allegato n. 1 alla Circ. 22 novembre 2002, n. 1151489.

Per quanto riguarda i settori della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione di prodotto agricoli, si ricorda che, secondo quanto stabilito dagli orientamenti e regolamenti dell'Unione europea, la concessione degli aiuti di Stato è subordinata alla verifica dell'esistenza di normali sbocchi di mercato da parte di ciascuno Stato membro. Considerando che, per l'Italia, la competenza in materia è attribuita alle Regioni e Province Autonome, la predette verifiche e la conseguente fissazione di limiti e condizioni di ammissibilità è demandata a tali enti, che provvedono attraverso i propri Programmi Operativi Regionali (P.O.R.) ed i relativi Complementi di Programmazione (C.d.P.), per quanto concerne le regioni del Mezzogiorno, e attraverso i Piani di Sviluppo Rurale (P.S.R.), per quanto concerne le regioni del Centro nord.

Iniziative agevolabili

Le imprese richiedenti possono promuovere programmi di investimento nell'ambito di proprie unità locali ubicate in tutto il territorio nazionale. Per "unità locale" si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. Ciascuna domanda di agevolazione deve riferirsi ad una sola unità locale oggetto di un programma di investimenti rientrante nelle tipologie di iniziativa ammissibili. Le imprese che intendono richiedere le agevolazioni per programmi di investimento relativi a più unità locali distinte devono presentare una domanda per ognuna di esse ed il numero di occupati attivati da ciascun programma è rilevato con riferimento alla singola unità locale interessata dal programma stesso.

Sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti finalizzati a:

- a. avvio di attività imprenditoriali;
- b. acquisto di attività preesistenti;
- c. realizzazione di progetti aziendali innovativi;
- d. acquisizione di servizi reali.

Ciascuna domanda può essere riferita soltanto ad una delle tipologie sopra indicate, fermo restando che nell'ambito dei programmi riguardanti le tipologie di cui alle lettere a. b. e c. possono essere previste anche spese per acquisizione di servizi reali.

Rientrano nelle tipologie **"avvio di attività"** e **"acquisto di attività preesistenti"** i programmi che hanno per oggetto l'avvio dell'esercizio di un'attività economica o l'acquisto di attività preesistenti da parte di imprese che precedentemente alla realizzazione del programma medesimo non svolgevano alcuna attività imprenditoriale. Ai fini dell'applicazione di quest'ultima disposizione, si considerano tali le imprese che alla data di presentazione della domanda (ovvero alla data di avvio del programma per i programmi già avviati,) e a decorrere dai due esercizi precedenti detta data non abbiano conseguito alcun fatturato derivante dall'attività di impresa.

L'**"acquisto di attività preesistenti"** può essere effettuato, nelle forme previste dalla normativa civilistica, mediante atto di acquisto, ovvero di locazione, dell'attività o di un ramo d'azienda. La domanda deve contenere gli elementi necessari all'individuazione dell'attività che si intende rilevare, quali la denominazione o ragione sociale e l'ubicazione, nonché l'indicazione dei singoli beni acquistati e del relativo valore. Gli atti di acquisto o di locazione, in ogni caso, devono risultare perfezionati alla data di richiesta di erogazione della seconda quota di contributo ed allegati alla stessa. Gli atti di acquisto, devono recare, relativamente al prezzo complessivo, indicazione separata circa il valore attribuito all'avviamento, alle licenze, agli eventuali immobili e ai beni strumentali materiali e immateriali oggetto del trasferimento. Agli stessi dovrà essere allegata perizia giurata redatta da un libero professionista iscritto ad albo professionale riconosciuto che riporti l'indicazione dettagliata dei beni ceduti ed il relativo valore.

Rientrano nella tipologia **"progetti aziendali innovativi"** i programmi connessi alla reale esigenza delle imprese di innovazione di prodotto o di processo, ovvero organizzativa e gestionale, che siano attivati da soggetti che già esercitano un'attività economica al momento della presentazione della domanda, ovvero di avvio del programma, se antecedente. La rispondenza del programma all'esigenza di innovazione, la quale può essere finalizzata anche all'ampliamento,

all'ammodernamento dell'attività, deve risultare attraverso una chiara indicazione, nella parte descrittiva della Scheda Tecnica, degli obiettivi da raggiungere attraverso il programma medesimo. Rientrano altresì nella tipologia "progetti aziendali innovativi", purché rispondenti alle suddette esigenze di innovazione, i programmi relativi alla realizzazione di nuove unità locali da parte di imprese che già esercitano un'attività economica al momento della presentazione della domanda, ovvero di avvio del programma, se antecedente.

I "servizi reali" ammissibili alle agevolazioni sono indicati nell'elenco di cui all'allegato n. 2 alla Circ. 22 novembre 2002, n. 1151489. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, tali servizi devono essere forniti in base ad appositi contratti stipulati dall'impresa richiedente con:

- imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al Registro delle imprese;
- enti pubblici e privati aventi personalità giuridica;
- professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto.

I predetti soggetti possono avvalersi in misura parziale, ma non prevalente, dell'apporto di professionalità esterna, senza alcuna forma di intermediazione.

I suddetti contratti devono indicare con precisione l'oggetto e le finalità delle prestazioni previste.

Entità delle incentivazioni

La normativa in esame prevede la concessione di un contributo in conto capitale, tale agevolazione può essere attivata nelle seguenti modalità: nel rispetto delle intensità massime di aiuto consentite dalla normativa comunitaria vigente, espresse in Equivalente Sovvenzione Netta/Lorda o in alternativa le imprese possono optare nel rispetto delle intensità massime di aiuto consentite dalla normativa comunitaria vigente a titolo de minimis pari a 100.000 Euro nel triennio.

Misure agevolative espresse in Equivalente Sovvenzione Netto (ESN) ed Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)

Settori di attività diversi dalla produzione agricola primaria

Aree	Spese per investimenti Agevolazione consentita ESN	Spese per acquisto di servizi reali Agevolazione consentita	
		ESL	ESL
Aree in deroga 87.3. a Aree Obiettivo 1			
Calabria	50%	15%	40%
Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia	35%	15%	40%
Aree in deroga 87 3.c Abruzzo, Molise	30%	---	40%
Aree in deroga 87 3.c	8%	10%	40%
Emilia-Romagna, Friuli-V. Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto, Lombardia, Valle d'Aosta			
Restanti Aree Centro Nord	-	15%	30%
Misure agevolative per gli aiuti a titolo "de minimis" espresse in percentuale delle spese ammissibili			
Aree	Spese per investimenti	Spese per acquisto di servizi reali	
Aree in deroga 87.3. a Aree Obiettivo 1			
Calabria	75%	40%	
Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna Sicilia	75%	40%	

Aree in deroga 87 3.c Abruzzo, Molise	65%	40%
Aree in deroga 87 3.c	60%	40%
Emilia Romagna, Friuli-V. Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto, Lombardia, Valle d'Aosta		
Restanti zone Restanti Aree Centro Nord	50%	30%

Nota:

Il regime de minimis non si applica al settore dell'agricoltura ad eccezione dell'agriturismo.

Per l'agricoltura si applicano i limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia di politica agricola.

Misure agevolative espresse in Equivalente Sovvenzione Netto (ESN) ed Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)

Settore della produzione agricola primaria

Aree	Impresa agricola Agevolazione consentita ESL	Giovane agricoltore Agevolazione consentita ESL
Aree agricole svantaggiate (secondo la normativa specifica)	50%	55%
Restanti zone	40%	45%
Relativamente alle iniziative per l'acquisizione di servizi reali		
Aree	Impresa agricola Agevolazione consentita ESL	Giovane agricoltore Agevolazione consentita ESL
Aree agricole svantaggiate (secondo la normativa specifica)	40%	40%
Restanti zone	30	30%

A decorrere dal 1° gennaio 2003 le agevolazioni di competenza del Ministero delle attività produttive **anche se relative a domande presentate antecedentemente a tale data**, sono concesse secondo quanto stabilito dall'art. 72 della L. 27 dicembre 2002, n. 289.

Pertanto il contributo previsto dagli articoli 5 e 6 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314 per l'imprenditoria femminile, relativamente ai bandi emanati dal 1° gennaio 2003, è concesso per il 50 per cento sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50 per cento sotto forma di finanziamento a tasso agevolato nella misura dello 0,50 per cento annuo.

Il rimborso del finanziamento inizia dall'anno successivo alla data del provvedimento che dispone l'erogazione a saldo ovvero ridetermina l'ammontare definitivo delle agevolazioni concesse, ma comunque entro non oltre il quinto anno a decorrere dalla data del provvedimento di concessione del finanziamento medesimo, secondo un piano pluriennale di rientro a rate annuali comprensive di capitale e di interessi con scadenza al 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi dovuti sulle quote di finanziamento erogate vengono corrisposti annualmente alla predetta scadenza.

I finanziamenti hanno una durata non superiore a dieci anni a decorrere dalla data dei rispettivi provvedimenti di concessione, ivi compreso un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata degli stati di avanzamento del programma agevolato, ma comunque non superiore a cinque anni.

Garanzie

Alle imprese ammissibili alle agevolazioni è riconosciuta priorità nella concessione della garanzia del Fondo di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, gestito dal Mediocredito Centrale (13) e del Fondo di garanzia istituito presso l'Artigiancassa S.p.A. dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni e integrazioni, quando tale garanzia venga richiesta per i finanziamenti che

riguardano lo stesso programma di investimenti ammissibili ad agevolazione. In tal caso, ai fini di garantire l'apporto minimo di mezzi propri del 25%, la somma delle agevolazioni concesse (contributo legge n. 215 del 1992 più finanziamento coperto da garanzia del Fondo) non può superare il limite massimo del 75% della spesa ammissibile, ai fini della copertura finanziaria del programma. Tale disposizione non si applica in caso di richiesta delle agevolazioni secondo la regola "de minimis".

Nel caso in cui l'impresa intenda richiedere la garanzia a valere sul Fondo di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, tale volontà può essere direttamente espressa nel Modulo di domanda per la richiesta del contributo in conto capitale ai sensi della legge n. 215 del 1992 tramite apposita dichiarazione. L'impresa che compila la predetta dichiarazione provvede quindi a trasmettere copia del Modulo di domanda e dei prospetti D6 e D7 della Scheda Tecnica, contenenti i dati di bilancio, al Mediocredito Centrale S.p.A., soggetto gestore del Fondo di garanzia di cui trattasi; sulla base di tale documentazione il Mediocredito Centrale procede alla prenotazione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo e attiva le procedure previste dalla normativa per la concessione della garanzia, contattando direttamente la banca interessata, ovvero l'impresa stessa nel caso in cui questa non abbia indicato alcuna banca nel Modulo di domanda. Il Mediocredito Centrale informa il Ministero delle Attività Produttive, ovvero la Regione o Provincia autonoma competente, dell'avvenuta ammissione dell'iniziativa alla garanzia del Fondo, affinché possa tenersene conto ai fini del rispetto delle intensità massime di aiuto.

La possibilità sopra descritta di richiesta contestuale della garanzia sussiste esclusivamente per l'accesso al Fondo di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e che l'eventuale estensione di tale procedura all'intervento del Fondo di garanzia istituito presso Artigiancassa verrà tempestivamente comunicata a tutti i soggetti interessati, ferma restando, al momento, la possibilità per le imprese artigiane di richiedere l'intervento di detto Fondo secondo le procedure previste dalla specifica normativa di riferimento.

Cumulo con altre agevolazioni

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale per lo stesso programma di investimento.

Spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese, al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse, relative a:

- a. impianti generali;
- b. macchinari e attrezzature;
- c. brevetti;
- d. software;
- e. opere murarie e relativi oneri di progettazione e direzione lavori, nel limite del 25% della spesa ammessa di cui ai punti a. e b. Le spese di progettazione e direzione lavori non possono superare il 5% dell'importo ammesso per opere murarie;
- f. studi di fattibilità e piani d'impresa, comprensivi dell'analisi di mercato, studi per la valutazione dell'impatto ambientale, nel limite del 2% del costo dell'investimento complessivamente ammesso.

Gli investimenti possono essere realizzati tramite acquisto diretto o tramite il sistema della locazione finanziaria; in tale ultimo caso il costo ammissibile è quello fatturato alla società di locazione finanziaria dal fornitore o costruttore del bene. Sono escluse le spese riconducibili a commesse interne di lavorazione.

Nel caso di acquisto di attività preesistenti, la domanda può riferirsi anche al costo per l'acquisto dell'attività stessa, limitatamente al valore relativo a macchinari, attrezzature, brevetti e software da utilizzare per lo svolgimento dell'attività.

Le spese relative all'acquisizione dei servizi reali, consistono nel costo, al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse, delle consulenze fornite in base ai contratti stipulati dall'impresa richiedente con esclusione del costo di acquisto di beni materiali e immateriali connessi alla fornitura delle consulenze stesse.

Riguardo alle spese ammissibili, si precisa che:

- tra gli impianti generali vengono comprese le spese relative all'impianto elettrico, antincendio, antifurto, riscaldamento, condizionamento, idraulico, ecc.;
- rientrano tra i macchinari e le attrezzature anche gli impianti specifici di produzione, ivi compresi gli arredi connessi allo svolgimento dell'attività e le strutture non in muratura prefabbricate e rimovibili;
- le spese per opere murarie, ammesse nel limite del 25% delle voci di spesa relative ad impianti generali, macchinari e attrezzature, sono quelle relative esclusivamente alla ristrutturazione dei locali destinati allo svolgimento dell'attività; sono escluse le spese relative all'acquisto e alla realizzazione di immobili. Alla data di richiesta di erogazione della seconda quota di contributo, le imprese devono risultare in regola con gli obblighi derivanti dalla normativa in relazione alle opere murarie previste; a tal fine è prevista una apposita dichiarazione nella predetta richiesta di erogazione;
- le spese di progettazione e direzione lavori, che devono essere contenute nel limite del 5% dell'importo delle opere murarie, comprendono la progettazione tecnica degli investimenti, gli eventuali oneri per concessioni edilizie e i collaudi di legge;
- tra le spese di cui alla lettera f. sono comprese anche le quote iniziali dei contratti di franchising.

In merito all'agevolabilità delle spese, va precisato che devono intendersi comunque non ammissibili le spese non pertinenti al programma o comunque non strettamente connesse alla sua realizzazione; in tale ottica, a titolo meramente esemplificativo, è esclusa l'ammissibilità delle spese per minuterie ed utensili di uso manuale comune, per manutenzione ordinaria e per l'acquisto di beni di uso promiscuo (ad esempio telefoni cellulari, autovetture e computer portatili); sono inoltre escluse le scorte di materie prime, semilavorati e materiali di consumo, in quanto ascrivibili alle spese di gestione e funzionamento dell'attività, l'acquisto di terreni e fabbricati, i beni usati ad eccezione di quelli rientranti nell'acquisto di attività preesistente, l'avviamento, nonché i servizi reali non compresi nell'elenco di cui all'allegato n. 2 Circ. 22 novembre 2002, n. 1151489.

Sono esclusi, altresì i mezzi targati di trasporto merci ad eccezione di quelli indispensabili allo svolgimento del "ciclo produttivo" e non riconducibili a fasi "a monte" o "a valle" dello stesso; l'esclusione dei mezzi targati di trasporto è in ogni caso assoluta per le imprese operanti nel settore del trasporto merci.

Riguardo alle iniziative di acquisto di attività preesistente si rammenta che il

Regolamento esclude l'agevolabilità del costo sostenuto per tale acquisto nel caso in cui l'operazione avvenga tra coniugi o tra parenti entro il secondo grado; a titolo di esempio, non sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di un'attività preesistente se perfezionato tra coniugi, tra genitori e figli, tra fratelli, tra nonni e nipoti. Il costo agevolabile dell'acquisto viene decurtato qualora la titolare ovvero uno o più soci dell'impresa richiedente, siano anche soci, ovvero coniugi o parenti entro il secondo grado, dei soci dell'impresa cedente. La decurtazione viene operata in proporzione alle quote detenute da tali soggetti nella stessa impresa richiedente. Ad esempio, nel caso in cui una società richieda le agevolazioni per il costo di acquisizione di un'attività preesistente e quest'ultima sia una società nella quale uno dei soci sia coniuge o parente entro il secondo grado di uno dei soci dell'impresa richiedente, detto costo, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, viene decurtato in proporzione alla quota di partecipazione di tale secondo soggetto nella società richiedente.

In conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato il costo del rilevamento relativo all'acquisto di attività preesistente non è agevolabile qualora il programma di investimenti sia riferito allo svolgimento di un'attività rientrante nel settore della produzione agricola primaria.

I pagamenti riguardanti i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile sia superiore a 516,46 euro non possono essere regolati in contanti, pena l'esclusione del relativo importo.

Gli investimenti - ad eccezione dei costi per i servizi reali per i quali si applicano le relative disposizioni derivanti dalla normativa civilistica e fiscale - devono essere capitalizzati e, quindi, risultare iscritti nelle immobilizzazioni di bilancio dell'impresa; i beni oggetto degli investimenti, inoltre, devono essere di nuova fabbricazione, ad eccezione di quelli compresi nel costo di rilevamento dell'attività preesistente.

In adempimento agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato a finalità regionale i beni immateriali, quali il software e i brevetti, ai fini dell'ammissibilità devono essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato, essere sfruttati esclusivamente nell'unità locale oggetto dell'iniziativa, restarvi almeno per un periodo di cinque anni ed essere iscritti tra le immobilizzazioni di bilancio. Nell'ambito di programmi relativi al settore della produzione agricola primaria, la spesa per l'acquisto di brevetti è ammissibile fino ad un massimo del 12% dell'investimento complessivo ammissibile.

Spese non ammissibili

Non si ritengono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- acquisto di terreni e fabbricati;
- beni usati;
- commesse interne;
- avviamento e spese di gestione.

Retroattività

Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle inserite in programmi di investimento con avvio successivo alla data di presentazione della domanda ovvero, per coloro che optano per il regime "de minimis", quelle sostenute a partire dal giorno successivo al termine di chiusura del bando precedente.

Referenti

La data di avvio del programma è quella relativa al primo dei titoli di spesa ammissibili e che a tal fine si considera la data dei relativi titoli di spesa ancorché quietanzati o pagati successivamente, ivi compresi, qualora vi siano beni acquisiti con la locazione finanziaria, quelli intestati alla società di leasing.

Ministero delle attività produttive.
Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese
Via Molise, 2 - 00187 Roma
Tel. 06/47051 - Internet: www.minindustria.it
Regioni e Province autonome competenti sul territorio

Presentazione della domanda

La domanda di ammissione alle agevolazioni deve essere trasmessa, esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento:

- alla Regione o Provincia autonoma in cui è ubicata l'unità locale oggetto dell'investimento, o ad eventuali soggetti convenzionati, nel caso in cui detta Regione o Provincia autonoma abbia provveduto, all'integrazione delle risorse finanziarie statali ad essa assegnate; nel caso di un programma relativo ad un'unità locale che insiste su due o più territori comunali appartenenti a Regioni o Province autonome diverse, la relativa domanda deve essere presentata alla Regione o Provincia autonoma nella quale l'unità medesima insiste prevalentemente (maggiore superficie).
- al Ministero delle Attività Produttive o ad eventuali soggetti convenzionati, negli altri casi; in tale circostanza, occorre comunque inviare per conoscenza una semplice fotocopia della domanda e dei documenti allegati alla Regione o Provincia autonoma in cui è ubicata l'unità locale oggetto dell'investimento, che esprime il proprio motivato parere entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

La domanda, in regola con il bollo, deve essere formulata secondo gli schemi previsti dai modelli appositamente predisposti con Circ. 22 novembre 2002, n. 1151489, che consistono in un Modulo di richiesta delle agevolazioni, da redigere nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, contenente i principali dati ed informazioni sull'impresa proponente e sul programma di investimenti, e in una Scheda tecnica, riguardante la descrizione dettagliata dell'iniziativa proposta ed i relativi dati economico-finanziari. La mancanza del Modulo di richiesta o della Scheda tecnica determina l'invalidità della domanda.

Le regioni e la Provincia autonoma, che hanno disposto l'integrazione delle risorse statali ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314, di cui al D.M. 22 novembre 2002 sono le seguenti: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Provincia autonoma di Trento; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto.

Le domande di agevolazione, relative alle Regioni o Provincia autonoma, che hanno provveduto all'integrazione delle risorse finanziarie, devono essere inviate agli indirizzi indicati negli allegati 1, 2 e 3 al D.M. 22 novembre 2002.

Le domande di agevolazione, relative alla regione Emilia-Romagna e alla provincia autonoma di Bolzano, che non hanno provveduto all'integrazione delle risorse finanziarie, devono essere trasmesse al Ministero delle attività produttive o ad eventuali soggetti convenzionati.

Le domande ritenute ammissibili ma non agevolate a causa dell'insufficienza delle disponibilità finanziarie, possono essere inserite per una sola volta nel bando immediatamente successivo al fine di mantenere invariata la data di decorrenza delle spese ammissibili del programma originario purché non vengano modificati i dati tecnici ed economico-finanziari e gli elementi che hanno determinato il valore degli indicatori. A tal fine l'impresa dovrà trasmettere all'Amministrazione competente, negli stessi termini per la presentazione delle domande fissati per il bando successivo e mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, espressa richiesta di inserimento redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 7 alla Circ. 22 novembre 2002, n. 1151489, dichiarando di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314.

Le precedenti modalità si applicano anche alle domande che, sempre a causa dell'insufficienza delle disponibilità finanziarie, sono state agevolate parzialmente rispetto alle richieste delle imprese, a condizione che queste ultime dichiarino di rinunciare o di aver rinunciato formalmente ai contributi parziali concessi e non abbiano avanzato alcuna richiesta di erogazione a fronte dei contributi medesimi.

Termini di presentazione della domanda

Le domande potranno essere presentate con modalità a bando.

Facsimile per la richiesta delle agevolazioni e documentazione da allegare alla domanda

Domanda di ammissione alle agevolazioni (allegato 4 Circ. 22 novembre 2002, n. 1151489)

Scheda tecnica (allegato 5 Circ. 22 novembre 2002, n. 1151489)

Istruzioni compilazione Domanda di ammissione alle agevolazioni e Scheda tecnica (allegato 6 Circ. 22 novembre 2002, n. 1151489)

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda deve essere allegata la documentazione necessaria per la richiesta delle certificazioni antimafia di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252; tale documentazione è costituita dall'apposito certificato di iscrizione presso il registro delle imprese della competente CCIAA, corredato della dicitura antimafia, rilasciato dalla stessa CCIAA ai sensi del citato D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (rimane ferma la facoltà dell'impresa di provvedere direttamente alla richiesta di cui sopra alla competente Prefettura dandone tempestiva e formale comunicazione all'Amministrazione competente per l'istruttoria, come previsto dall'articolo 10 comma 6 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.) Tale documentazione non è richiesta nel caso di imprese individuali non ancora iscritte nel Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda.

L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nei suoi allegati che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda stessa. Le variazioni riguardanti dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori per l'attribuzione del punteggio, che intervengano tra il termine ultimo per la presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, non sono prese in considerazione.

Iter istruttorio domande integrazione delle risorse statali da parte delle Regioni

La Regione o la Provincia autonoma competente trasmette al Ministero, anche per via telematica, l'elenco delle domande pervenute e provvede al loro esame verificandone, in particolare, la completezza, il contenuto e la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge e dal regolamento, nonché la validità tecnica, economica e finanziaria del progetto e, ove le caratteristiche di questo lo consentano, il relativo impatto ambientale.

Alle domande ritenute ammissibili è attribuito un punteggio risultante dall'applicazione dei criteri di priorità e dei criteri di priorità indicati dalla Regione o dalla Provincia autonoma.

Le domande ammissibili sono inserite in graduatorie, articolate nei seguenti macrosettori:

- macrosettore "agricoltura";
- macrosettore "manifatturiero e assimilati";
- macrosettore "commercio, turismo e servizi".

Nel macrosettore "agricoltura" sono inserite le domande riguardanti i progetti da realizzare nell'ambito delle attività di cui alle sezioni A e B della classificazione delle attività economiche ISTAT '91.

Nel macrosettore: "manifatturiero e assimilati" sono inserite le domande riguardanti i progetti da realizzare nell'ambito delle attività di cui alle sezioni C, D, E ed F della classificazione delle attività economiche ISTAT '91.

Nel macrosettore: "commercio, turismo e servizi" sono inserite le domande riguardanti i progetti da realizzare nell'ambito delle attività di cui alle sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della suddetta classificazione delle attività economiche ISTAT '91. Nel caso di progetti relativi a più attività si fa riferimento all'investimento prevalente.

All'interno delle graduatorie, le domande ammissibili sono ordinate in senso decrescente sulla base del punteggio attribuito, con indicazione dell'importo dell'agevolazione concedibile.

Le risorse finanziarie complessivamente disponibili per ciascuna Regione e Provincia autonoma sono ripartite tra i vari macrosettori, in misura proporzionale al totale dei contributi richiesti e ritenuti ammissibili. Se le risorse finanziarie disponibili non sono sufficienti, le agevolazioni sono concesse, per ciascun macrosettore, seguendo l'ordine di graduatoria, con eventuale riduzione, fino all'esaurimento dei fondi, dell'agevolazione relativa all'ultima domanda che rientra parzialmente nell'importo dei fondi assegnato al macrosettore.

La Regione o la Provincia autonoma competente approva le graduatorie e provvede a trasmetterle, anche per via telematica, al Ministero, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il Ministero, entro i successivi trenta giorni provvede alla pubblicazione delle graduatorie pervenute.

Decorso inutilmente il termine dei 90 giorni, il Ministero diffida la Regione o la Provincia autonoma interessata ad adempiere entro il termine di trenta giorni.

Se la Regione o la Provincia autonoma diffidata adempie entro tale termine, la pubblicazione delle relative graduatorie da parte del Ministero è effettuata nei successivi trenta giorni.

Decorso inutilmente il termine della diffida, il Ministero effettua direttamente l'esame delle domande e la formazione delle graduatorie regionali sulla base delle

risorse statali disponibili, provvedendo altresì all'approvazione e alla pubblicazione di tali graduatorie entro i successivi novanta giorni.

Il Ministero, dopo la pubblicazione delle graduatorie, provvede all'assegnazione, in un'unica soluzione, delle somme spettanti alle regioni e alle province autonome. Ciascuna Regione o Provincia autonoma adotta e comunica i provvedimenti di concessione alle imprese beneficiarie entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, fatto salvo il maggior termine richiesto per l'acquisizione della certificazione antimafia nei casi previsti dalla normativa vigente.

Per le domande non ammesse alle agevolazioni è inviata specifica comunicazione, con l'indicazione dei motivi di esclusione.

Iter istruttorio domande integrazione delle risorse statali da parte delle Regioni

Il Ministero, esamina, anche per via telematica, l'elenco delle domande pervenute e provvede al loro esame verificandone, in particolare, la completezza, il contenuto, e la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge e dal regolamento, nonché la validità tecnica, economica e finanziaria del progetto e, ove le caratteristiche di questo lo consentano, il relativo impatto ambientale, tenendo altresì conto del parere espresso dalle regioni e dalle province autonome.

Le regioni e le province autonome, per le materie di propria competenza, esprimono il proprio motivato parere entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Alle domande ritenute ammissibili è attribuito un punteggio risultante dall'applicazione dei criteri di priorità e dei criteri di priorità indicati dalla Regione o dalla Provincia autonoma.

Il Ministero completa l'istruttoria delle domande entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse ed entro i successivi trenta giorni dispone la pubblicazione delle graduatorie contestualmente a quelle comunicate dalle regioni.

Fatti salvi i tempi previsti per l'acquisizione della prescritta documentazione antimafia, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, il Ministero adotta il provvedimento di concessione e ne dà comunicazione alle imprese interessate.

Per le iniziative non ammesse alle agevolazioni è inviata specifica comunicazione, con l'indicazione dei motivi di esclusione.

Priorità

La posizione di ciascuna domanda nella graduatoria di pertinenza è determinata in relazione al punteggio complessivo calcolato sulla base dei seguenti criteri validi su tutto il territorio nazionale e stabiliti con il D.M. 2 febbraio 2001:

- 1) nuovi occupati rispetto agli investimenti ammessi;
- 2) nuova occupazione femminile rispetto agli investimenti ammessi;
- 3) nuovi investimenti rispetto agli investimenti totali;
- 4) partecipazione femminile nell'impresa;
- 5) programmi finalizzati al commercio elettronico;
- 6) certificazioni ambientali e di qualità.

Ai suddetti criteri si aggiungono i criteri di priorità regionali definiti dalle Regioni e dalle Province autonome che hanno provveduto all'integrazione delle risorse statali. Detti criteri sono riportati negli allegati 1, 2 e 3 al D.M. 22 novembre 2002.

Erogazione

I contributi vengono erogati in due quote:

1 quota: 30% del contributo

- disponibile dal trentesimo giorno dalla pubblicazione delle graduatorie;
- viene erogata in corrispondenza della realizzazione del 30% dell'investimento, anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria polizza assicurativa.

2 quota: pari al saldo del contributo

- disponibile alla scadenza di sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria per i progetti che prevedono durata fino a 12 mesi e alla scadenza dei 12 mesi dalla stessa data per i programmi con durata superiore;
- erogata in corrispondenza della realizzazione dell'investimento;
- dalla seconda quota è trattenuto il 10% dell'intero contributo, da erogare successivamente al controllo della documentazione finale di spesa.

Allegato 8 alla 6 Circ. 22 novembre 2002, n. 1151489 Richiesta dell'impresa di erogazione della prima quota di contributo, anche a titolo di anticipazione:

Allegato 9 alla 6 Circ. 22 novembre 2002, n. 1151489 Schema di fidejussione bancaria e schema di polizza assicurativa per la richiesta dell'anticipazione:

Allegato 10 alla 6 Circ. 22 novembre 2002, n. 1151489 Richiesta della seconda quota del contributo alla quale allegare solidalmente la documentazione finale di spesa:

Allegato 11 alla 6 Circ. 22 novembre 2002, n. 1151489 Schema di dichiarazione liberatoria del fornitore:

Decadenze e revoca

Il contributo concesso viene revocato qualora non vengano osservati i requisiti oggettivi e soggettivi che hanno determinato l'ammissione alle agevolazioni e non vengano rispettati i vincoli.

Riferimenti normativi

L. 25 febbraio 1992, n. 215

D.M. 5 dicembre 1996, n. 706 (1)

D.M. 20 dicembre 1996 (2)

D.M. 19 febbraio 1997 (3)

D.M. 13 giugno 1997

L. 7 agosto 1997, n. 266, art. 6

D.M. 23 dicembre 1997

D.M. 16 dicembre 1998

D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314 (4)

Circ. 2 febbraio 2001, n. 1138443 (5)

D.M. 2 febbraio 2001 (6)

Circ. 4 giugno 2001, n. 1140775 (7)

D.M. 11 giugno 2002

D.M. 24 luglio 2002, n. 226 (8)

Circ. 22 novembre 2002, n. 1151489 (9)

D.M. 22 novembre 2002 (10)

D.M. 2 novembre 2004 (11)

Pescaturismo

Decreto 13 aprile 1999, n.293

E' un modo di intelligente di coniugare il rispetto dell'ambiente con la pratica millenaria della pesca e costituisce un caso concreto di riconversione ecologica di un'attività economica esistente.

Per Pescaturismo, ai sensi della legge 17 febbraio 1982 n.41, e successiva legge 21 maggio 1998 n.164, si intendono le attività intraprese dall'armatore di nave da pesca costiera locale o ravvicinata, che imbarca sulla propria unità persone diverse dall'equipaggio per lo svolgimento di attività turistico ricreative.

Tra le iniziative di pescaturismo rientrano:

- lo svolgimento di attività pratica di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi da pesca sportiva previsti;
- lo svolgimento di attività turistico-ricreative nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca, quali la osservazione delle attività da pesca, la ristorazione a bordo o a terra, le brevi escursioni lungo la costa.
- lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero.

Tali iniziative possono essere svolte anche nei giorni festivi, in ore diurne e notturne, non oltre le 6 miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera locale, e non oltre le 20 miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera ravvicinata, per tutto l'anno e nell'ambito del compartimento di iscrizione e di quelli confinanti.

Il pescaturismo offre numerosi benefici a chi lo pratica fornendo una fonte di reddito aggiuntiva rispetto al ricavato dalla vendita del pescato; ma soprattutto permette di avvicinare la gente comune alle problematiche del settore, facendo conoscere il pescatore e la sua vera realtà professionale, permettendo di vivere per qualche giorno il mondo della pesca reale, non artefatto ad uso e consumo della fruizione di massa; tutto ciò valorizzando e salvaguardando, nel contempo, le risorse naturalistiche ambientali.

Alcuni pescatori hanno capito che un'eccessiva pressione di pesca, peraltro esercitata con attrezzi che danneggiano l'ambiente, implica la distruzione delle risorse ittiche e quindi del loro lavoro; aderendo al pescaturismo, essi potranno abbandonare tutte le pratiche di pesca distruttive ed indirizzare la loro attività professionale verso la tutela delle risorse e la corretta fruizione dell'ambiente.

Bed&Breakfast

art. 88 LR n.32 (2000)

L'Assessorato regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti eroga contributi nell'ambito del massimale previsto per gli aiuti "de minimis" ai soggetti che, avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione, fino ad un massimo di *cinque camere ed un massimo di venti posti letto*, fornendo alloggio e prima colazione.

L'attività ricettiva di cui al comma 1, in qualsiasi forma giuridica esercitata, deve assicurare i servizi minimi stabiliti dall'Assessorato regionale del turismo, delle telecomunicazioni e dei trasporti.

I locali delle unità di cui al comma 1 devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e regolamenti.

L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per i proprietari delle unità abitative l'obbligo di adibire ad abitazione personale l'immobile medesimo.

Il servizio di cui al comma 1 viene classificato ad una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola stanza per gli ospiti ed il bagno in comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono due o tre e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per gli ospiti ha il proprio bagno privato.

L'esercente l'attività di Bed and Breakfast presenta la dichiarazione di inizio di attività al Comune ed all'A.A.P.I.T. di residenza, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti, comunica all'A.A.P.I.T. nei termini usuali, tutte le informazioni necessarie ai fini delle rilevazioni statistiche ed ai fini dell'inserimento dell'esercizio negli elenchi che questa annualmente pubblica in merito alle disponibilità di alloggi turistici.

L'A.A.P.I.T. provvede ad effettuare apposito sopralluogo al fine della conferma della idoneità all'esercizio dell'attività ed alla classificazione della stessa nel numero di stelle confacente.

Alle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche temporanee.

Alle attività di cui al presente articolo si applica il regime fiscale previsto per le attività saltuarie previa iscrizione all'Ufficio IVA.

Il contributo di cui al comma 1 è concesso a tantum e a fondo perduto per i lavori di adeguamento strutturale dei locali, dell'impiantistica e per acquisto attrezzature idonee a migliorare i locali ai fini dell'esercizio di attività di alloggio e prima colazione nelle seguenti misure:

- a. esercizio ad una stella: fino ad un massimo di lire 4.000.000 (2.065,83 euro) a posto letto;
- b. esercizio a due stelle: fino ad un massimo di lire 5.000.000 (2.582,28 euro) a posto letto;
- c. esercizio a tre stelle: fino ad un massimo di lire 6.000.000 (3.098,74 euro) a posto letto.

I requisiti per l'attribuzione della classifica in riferimento alle dimensioni delle camere sono quelli fissati dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437.

Le dotazioni minimali delle camere e dei bagni sono fissate con decreto assessoriale.

Per usufruire dei benefici di cui al presente articolo i destinatari degli interventi devono impegnarsi a svolgere l'attività per almeno un quinquennio dalla data di erogazione, a documentare almeno 50 presenze annue e a sottoscrivere apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'effettivo esercizio.

Glossario

DE MINIMIS

Il regime "de minimis" è la disciplina adottata dalla Comunità Europea per regolare gli aiuti di stato di piccola entità. Prevede che le imprese possano ricevere a questo titolo aiuti fino ad un massimo di 100.000 Euro nell'arco di tre anni.

Per stabilire se una impresa possa ottenere una agevolazione in regime de minimis e l'ammontare della agevolazione stessa, occorrerà sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all'estero, ecc.), in regime de minimis, nei tre anni precedenti la nuova agevolazione.

Secondo quanto stabilito dal *Reg. (CE) n. 69/2001*, la data da prendere in considerazione per il calcolo del de minimis dovrà pertanto essere sia quella della domanda (è allora che l'impresa deve certificare la propria posizione), che quella della concessione (è il momento in cui l'amministrazione decide - e quindi valuta l'ammissibilità - e da cui deriva il titolo formale all'aiuto) o quella dell'erogazione (è il momento in cui l'impresa dispone materialmente dell'aiuto).

De minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca

Il regime "de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca" è disciplinato dal *Reg. (CE) n. 1860/2004 del 6 ottobre 2004*, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca.

Il regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese dedite alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca, ad eccezione:

- a. degli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo commercializzato;
- b. degli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia degli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- c. degli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

Ai fini dell'applicazione del regime è necessario tenere presente quanto segue:

- per "prodotti agricoli" s'intendono i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato 25 marzo 1957, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di seguito definiti.
- per "prodotti della pesca" s'intendono i prodotti pescati in mare o nelle acque interne ed i prodotti dell'acquacoltura di cui all'articolo 1 del *Reg. (CE) n. 104/2000* del Consiglio.
- per "trasformazione di un prodotto agricolo" s'intende il trattamento di un prodotto agricolo, dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo.
- per "trasformazione e commercializzazione di un prodotto della pesca" s'intende l'intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco o della raccolta e l'ottenimento del prodotto finale.

L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare nel triennio i 3.000 euro. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.

I massimali di cui sopra sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso dei prestiti agevolati è costituito dal tasso di riferimento vigente al momento della concessione.

Quando concede un aiuto de minimis, lo Stato membro informa l'impresa interessata in merito alla natura de minimis dell'aiuto stesso e assume dalla stessa esaurienti informazioni su eventuali altri aiuti de minimis ricevuti nei tre anni precedenti.

Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto de minimis soltanto dopo aver accertato che esso non fa salire l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nel periodo di riferimento di tre anni ad un livello eccedente i massimali di cui sopra.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005 e scade il 31 dicembre 2008.

Il regolamento si applica anche agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore, purché soddisfino tutte le condizioni previste. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono esaminati dalla Commissione in base alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni ed agli avvisi pertinenti.

Alla scadenza del termine di vigenza, i regimi di aiuto rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento continuano a beneficiare di quest'ultimo per un periodo di adeguamento di sei mesi.

PICCOLA IMPRESA

Ai fini della definizione di "piccola impresa" si rimanda alla *Racc. 96/280/CE* del 3 aprile 1996 in vigore fino al 31.12.2004, mentre dal 1.1.2005 si applicherà la *Racc. 2003/361/CE* del 6 maggio 2003.

Parametri in vigore fino al 31.12.2004			
Tipologia d'impresa	Numero di dipendenti	Fatturato (*)	Volume totale di bilancio (*)
Piccola	< 50	= € 7 milioni	= € 5 milioni
Media	< 250	= € 40 milioni	= € 27 milioni
(*) Per rientrare nella relativa fascia dimensionale occorre che almeno uno dei due parametri sia soddisfatto			
Parametri in vigore dal 1.01.2005			
Tipologia d'impresa	Numero di dipendenti	Fatturato (*)	Volume totale di bilancio (*)
Microimpresa	< 10	= € 2 milioni	= € 2 milioni
Piccola	< 50	= € 10 milioni	= € 10 milioni
Media	< 250	= € 50 milioni	= € 43 milioni
(*) Per rientrare nella relativa fascia dimensionale occorre che almeno uno dei due parametri sia soddisfatto			

EQUIVALENTE SOVVENZIONE

L'Unione Europea, per evitare che il regime della libera concorrenza possa essere violato da diversi regimi di aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese operanti nei relativi territori, ha stabilito una soglia massima di aiuto concedibile per area geografica e dimensione aziendale.

Poiché comunque possono essere molteplici le forme di incentivazione previste dalle normative statali (contributi in c/capitale, contributi in c/interessi, contributi in c/garanzia, ecc.), tra l'altro soggetti a diversi regimi di imposizione fiscale, oltre che ad articolazioni di erogazione dell'aiuto differenti (in taluni casi erogazione immediata, in altri erogazione differita), si è reso necessario al fine di poter disporre di un unico parametro "ispirato al principio dell'equivalenza finanziaria" valido in tutti i casi e in ogni

circostanza, elaborare una metodologia di calcolo per definire con esattezza l'intensità dell'aiuto.

In base a questo metodo è possibile omogeneizzare i diversi incentivi, in modo da determinare con esattezza l'intensità effettiva dell'aiuto, o equivalente sovvenzione, valida per ogni Stato membro dell'Unione e per ogni iniziativa agevolata, indipendentemente dalla forma tecnica del beneficio concesso, dai tempi impiegati per la sua erogazione e dal livello di imposizione tributaria.

L'E.S.L. rappresenta l'agevolazione nominale espressa in percentuale dell'investimento e quindi il rapporto fra il valore dell'incentivo ottenuto e il valore dell'investimento ammesso al lordo dell'imposizione fiscale.

L'E.S.N. rappresenta lo stesso rapporto ma prendendo in considerazione anche l'imposizione fiscale derivante dall'agevolazione e quindi mostra il vantaggio netto per l'impresa dopo aver pagato l'imposta sugli utili di esercizio incrementali dell'aiuto.

Ne deriva quindi che l'E.S.N. e l'E.S.L., espressi in percentuale, sono in primo luogo dei parametri dati e diversi per ogni singolo provvedimento agevolativo a seconda della dimensione o localizzazione aziendale, e rappresentano l'importo massimo delle agevolazioni concesse.

Questi parametri rappresentano anche un metodo di calcolo particolarmente complicato così definito:

- l'E.S.L. è il rapporto tra il valore attualizzato dell'agevolazione al lordo dell'imposizione fiscale e il valore attualizzato dell'investimento;
- l'E.S.N. è il rapporto tra il valore attualizzato dell'agevolazione al netto dell'imposizione fiscale e il valore attualizzato dell'investimento.

L'ammontare delle agevolazioni viene definito in base a caratteristiche specifiche del progetto: il mix degli investimenti da realizzare, il piano temporale d'investimento, il regime fiscale vigente, il tasso di attualizzazione, il tasso di interesse di riferimento e quello agevolato, l'aliquota fiscale, la durata del mutuo, la localizzazione dell'impresa, il settore, la forma societaria, la percentuale d'incidenza di ogni categoria di spesa sul totale dell'investimento e, infine, la durata dell'investimento.

Per il calcolo dell'E.S.L. occorre attualizzare gli investimenti o gli incentivi (contributi e finanziamenti agevolati) ad essi collegati.

La determinazione dell'E.S.N. presuppone poi che venga rilevato l'impatto fiscale sugli incentivi attualizzati.

La determinazione dell'E.S.L. e dell'E.S.N. prevede alcuni calcoli di attualizzazione e di defiscalizzazione ed è differente a seconda che si tratti di contributo in c/capitale o in c/interessi.

Per effettuare questi calcoli, l'Unione Europea ha stabilito una serie di convenzioni:

- la data a cui far riferimento per l'attualizzazione è quella del 31 dicembre dell'anno nel quale ha luogo il primo esborso relativo agli investimenti;
- tutti gli esborsi degli investimenti e tutte le entrate relative ai contributi si considerano effettuati al 31 dicembre dell'esercizio in cui si sono manifestati;
- il tasso di attualizzazione da utilizzare (sia per i contributi che per gli investimenti) è quello in vigore nell'anno in cui ha inizio il programma di investimento.

AREE OBIETTIVO 1 (aree 87.3.a)

L'obiettivo 1 comprende le regioni il cui prodotto interno lordo (P.I.L.) pro capite, misurato sulla base degli standard del potere d'acquisto e calcolato con riferimento ai dati comunitari disponibili degli ultimi tre anni disponibili sia inferiore al 75% della media comunitaria.

I massimali di aiuto sono più elevati rispetto di quelli previsti per le aree obiettivo 2, aree in phasing out o aree 87.3.c.

Rientrano nelle aree Obiettivo 1 (aree 87.3.a) 2: l'intero territorio delle regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia.

La presente guida è stata realizzata nell'ambito del Progetto Poseidon "Promozione" 1999.IT.16.1.PO.011/4.17a/8.3.7/0007, finanziato dall'Unione Europea e dalla Regione Siciliana attraverso il P.O.R. 2000/2006

Pubblicazione a cura di Desiderio Lanzalaco

realizzata dal CRESM - Centro di Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione
Viale Empedocle, 5/a - 91024 Gibellina (TP)
Tel. 092469000 - fax 092469665
E-Mail: cresm@cresm.it
<http://www.cresm.it>

per conto del CONSORZIO DI RIPOPOLAMENTO ITTICO "GOLFO DI PATTI"
Via XX Settembre, 61 - 98066 Patti (ME)
Tel. e Fax 0941/240380
E-mail: info@consitticopatti.it
<http://www.consitticopatti.it>

Progetto Grafico e Impaginazione: Maria Pia Zinnanti

Stampa: Tipolitografia Fashion Graphic - Gibellina (TP)